

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere sulla sussistenza di interesse all'accesso da parte di un cittadino a documentazione amministrativa inerente la realizzazione di metanodotto denominato Trans Adriatic Pipeline

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento – con nota del 22 giugno 2015, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.

Riferisce l'amministrazione richiedente di una richiesta di accesso formulata da un cittadino – Sig. – ed avente ad oggetto la seguente documentazione: 1) parere formulato dall'ufficio legislativo del MISE del 28 gennaio 2015 e richiamato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 aprile 2015 con il quale il predetto ufficio riteneva che il procedimento in oggetto dovesse seguire la procedura di cui all'articolo 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241/1990; 2) pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato, parimenti richiamati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 aprile u.s., relativi al superamento della prescrizione A13 del D.M. n. 223/2014 del Ministero dell'Ambiente; 3) delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile u.s. con la quale il medesimo consiglio avrebbe preso atto del fatto che il Ministero dell'Ambiente avrebbe rivalutato con proprio decreto l'esigenza del mantenimento della prescrizione A13 del decreto di compatibilità ambientale.

A sostegno della richiamata domanda ostensiva, il richiedente l'accesso riferiva di risiedere in un Comune (.....) ubicato nella zona di realizzazione del metanodotto e di voler verificare la conformità a legge della procedura prodromica a tale realizzazione, anche ai sensi della normativa in materia di c.d. accesso ambientale.

L'amministrazione richiedente il parere, con la predetta nota del 22 giugno 2015, ha fornito un'analitica descrizione delle attribuzioni derivanti dall'art. 14 *quater*, comma 3, della legge n. 241/1990, sottolineando la natura endoprocedimentale delle delibere adottate dal Consiglio dei Ministri, osservando altresì che i verbali del Consiglio dei ministri sono esclusi dall'accesso ai sensi DPCM 27 giugno 2011, n. 143.

Chiede pertanto il Dipartimento in indirizzo se la documentazione domandata dal Sig. sia accessibile e se quest'ultimo possa ritenersi titolare di interesse qualificato all'ostensione.

Sulla richiesta di parere la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Dalla documentazione prodotta dall'amministrazione richiedente il presente parere, emerge che l'accedente Sig. ha formulato istanza ostensiva sia sulla scorta delle legge generale n. 241/1990, e sia in base al d.lgs. n. 33/2013.

Come detto, la posizione asseritamente legittimante il chiesto accesso, è ancorata dal Sig. alla vicinanza del proprio luogo di residenza con quello ove il metanodotto dovrebbe essere realizzato.

Pertanto, posto che la disciplina in materia di accesso ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, contempla una legittimazione ampia in capo ai cittadini che intendano accedere a documenti (ed anche alle informazioni) di rilievo ambientale, non richiedendo a tal fine una dimostrazione puntuale del loro interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione, al quesito formulato dall'amministrazione deve fornirsi risposta positiva.

Precisato che in ragione dell'applicazione al caso di specie della normativa sull'accesso ambientale non occorre l'accertamento di un interesse differenziato in capo all'accedente, si osserva *ad abundantiam* che anche in ragione della prospettata – nel caso di specie – *vicinitas* rispetto al luogo di verosimile realizzazione dell'impianto di metanodotto, l'interesse differenziato del Sig. è da considerarsi sussistente.

L'elemento della *vicinitas*, invero, costituisce profilo idoneo a radicare, sul versante processuale, un valido interesse a ricorrere in capo a chi affermi la sussistenza di uno stabile collegamento con una zona in cui deve essere realizzata un'opera – connessa o conseguente ad un procedimento amministrativo – di cui si lamenta qualche vizio e/o irregolarità (in tal senso, TAR Lazio, Sez. II *bis*, 4 maggio 2012, n. 4007). Si ritiene, dunque, che la medesima *vicinitas*, valga a differenziare la posizione del richiedente da quella della generalità dei consociati anche sul piano della disciplina generale di cui alla legge n. 241/1990.

Quanto poi all'accessibilità in concreto dei documenti di cui ai punti 1-3 del presente parere, si osserva quanto segue. In ordine ai documenti di cui ai punti 1 e 3, si ritiene –premissa nei sensi sopra precisati la titolarità di interesse qualificato in capo al richiedente l'accesso – che essi siano accessibili. In particolare il documento di cui al punto 3 sembra non rientrare nei casi di esclusione dall'accesso di cui al DPCM menzionato dal Dipartimento che ha richiesto il presente parere, trattandosi di delibere e non di verbali di sedute del Consiglio dei Ministri.

Quanto ai pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, si osserva che essi sono richiamati nei documenti cui il Sig. ha chiesto di accedere e dunque, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i pareri dell'Avvocatura dello Stato riferiti all'*iter* procedimentale (innestati e richiamati nel provvedimento finale), sono da considerarsi accessibili; per converso – ma tale evenienza non ricorre nella fattispecie sottoposta al vaglio consultivo della scrivente Commissione – i pareri resi dall'Avvocatura risultano coperti dal segreto professionale, qualora preordinati a valutare l'aspetto

comportamentale dell'Amministrazione nonché quelli attinenti alle tesi ed argomentazioni difensive in un procedimento giurisdizionale.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di Pavia

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere dall'Amministrazione l'estratto del conto contributivo INPS della figlia sostenendo di avere interesse all'ostensione del documento per potersi difendere nel giudizio civile instaurato da quest'ultima, avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando l'art. 16 del Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signora, individuata quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Parma

FATTO

La Sig.ra rivolgeva alla Prefettura di Como un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2014, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Como ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui comunica di aver tempestivamente riscontrato l'istanza della ricorrente con la raccomandata r.r. prot. N. K10/492997/AREA IV - Uff. Citt. datata 21/04/2015 e ricevuta dalla ricorrente in data 05/06/2015.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha sollecitato in data 16.4.2013 la definizione del procedimento volto all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992, formulando, tramite l'Avv., istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ha adito in data 8/6/2015 la Commissione.

Con memoria del 22/6/2015 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese ha rilevato che la richiesta di accesso è stata inoltrata al Ministero dell'Interno.

Ha altresì evidenziato che ha contattato il legale di parte ricorrente, invitandolo a presentarsi per esercitare il diritto di accesso agli atti.

DIRITTO

La Commissione rileva che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese ha contattato il legale di parte ricorrente, invitandolo a presentarsi per esercitare il diritto di accesso agli atti.

Pertanto, l'istanza appare improcedibile per cessazione della materia del contendere.

La Scrivente sottolinea per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: – ONLUS

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

FATTO

Il Sig., in qualità di presidente e legale rappresentante *pro tempore* di Onlus - –, iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato e nel Registro tenuto dall'UNAR - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le Pari Opportunità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. 215/2003, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti per prendere visione ed estrarre copia dei documenti e degli atti relativi alla chiusura e/o dismissione e/o trasferimento dei centri gestiti in convenzione con la Prefettura stessa.

Deduce che l'Associazione è stata convocata per il 31/03/15 in Prefettura e ivi ha potuto prendere visione della suddetta documentazione, ma, dopo, aver chiesto di estrarre copia della documentazione stessa, è stata fatta firmare apposita richiesta (della quale non è stata lasciata copia) che la Prefettura avrebbe inviato alle cooperative interessate.

La Prefettura, con provvedimento 0037189 del 29/4/15 rigettava la richiesta di estrazione copia deducendo l'inammissibilità dell'istanza per carenza di un interesse differenziato, deducendo che la richiesta era piuttosto diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'attività amministrativa.

L'Associazione adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione reputa necessario acquisire un'informativa dell'Amministrazione al fine di conoscere se in effetti l'istanza di accesso è stata inviata alle cooperative interessate, nonché l'eventuale opposizione da queste manifestata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – I.N.P.G.I.

FATTO

Il legale rappresentante dell'associazione ricorrente dott., il 5 dicembre 2014 ha chiesto tramite il proprio difensore di potere accedere ai documenti, atti e verbali del procedimento ispettivo conclusosi con il verbale di accertamento n. 97/2014; ciò al fine di difendere i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'Istituto resistente, con provvedimento dell'11 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno rilasciato delle dichiarazioni nel corso dell'accertamento ispettivo, art. 2 del d.m. n. 757 del 1994, art. 17 della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2001 n. 70, art. 12, comma 11, della d.d. 20 aprile 2006.

Successivamente, il ricorrente ha presentato una memoria a parte resistente con la quale ha ribadito di volere accedere a tutti i documenti del procedimento e, non solo, alle dichiarazioni dei lavoratori ed ha allegato il consenso all'accesso del lavoratore alla propria dichiarazione resa in sede di ispezione; infine, il legale rappresentante dell'associazione ricorrente ha invitato l'I.N.P.G.I. a volere notificare l'istanza di accesso ai controinteressati.

Pertanto, l'Istituto resistente, con provvedimento del 17 aprile, ha chiarito che parte resistente è già in possesso dei chiesti documenti ad eccezione delle sole dichiarazioni rese dei lavoratori ed ha richiamato il provvedimento dell'11 febbraio e le ragioni ivi apposte al diniego.

Quanto alla dichiarazione resa da l'amministrazione ribadisce che l'accesso è consentito ai diretti interessati previa specifica richiesta accompagnata da un documento identificativo; pertanto, l'accesso a tale dichiarazione non può essere rilasciato atteso che il consenso è rilasciato all'associazione resistente privo di tali requisiti. Con riferimento alla dichiarazione resa dal medesimo, l'Istituto resistente dichiara di essere disponibile a concedere il chiesto accesso in presenza di un'istanza che presenti le forme indicate.

Avverso il provvedimento del 17 aprile 2015, conosciuto il 25 aprile e che l'associazione ricorrente stessa qualifica come meramente confermativo del provvedimento di diniego dell'11 febbraio, l'associazione ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Il provvedimento del 17 aprile, relativamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori, ribadisce le ragioni a sostegno del diniego contenute nel provvedimento dell'11 febbraio 2015, mentre, con riferimento alle dichiarazioni di e di, il provvedimento contiene una nuova motivazione. La Commissione, pertanto, relativamente alla parte del provvedimento meramente confermativo del precedente dichiara il ricorso irricevibile per tardività essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge. Con riferimento alle dichiarazioni rese da e da, la Commissione respinge il ricorso nel primo caso perché la dichiarazione volta a consentire il chiesto accesso è priva di un documento identificativo, nel secondo perché l'istanza è stata presentata da in qualità di rappresentante dell'associazione e non in qualità di lavoratore.

Infine, per quanto attiene gli altri documenti del procedimento, la Commissione respinge il ricorso atteso che parte resistente ne è già in possesso.

PQM

La Commissione, in parte dichiara il ricorso irricevibile per tardività, in parte lo respinge.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Lazio, Compagnia di Sora

FATTO

..... e, titolari dell'attività commerciale s.r.l. tramite il legale rappresentante avv., dopo avere ricevuto numerosi controlli da parte di Carabinieri e agenti della Polizia municipale, avevano presentato diverse istanze di accesso, tra le quali quella del 14 febbraio 2015, non inclusa al presente gravame, benché citata tra gli allegati.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 10 marzo 2015, aveva negato il chiesto accesso affermando che i chiesti documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 241 del 1990, che i documenti non rivestono carattere amministrativo essendo stati formati nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, che l'istanza aveva carattere generico ed era volta ad acquisire informazioni, che l'istituto dell'accesso non era preordinato a conoscere "criteri, chiarimenti o giustificazioni dell'operato dell'amministrazione".

Avverso il provvedimento di diniego del 10 marzo, il legale rappresentante della ricorrente aveva adito la Commissione, la quale, con decisione del 12 maggio aveva chiesto ai ricorrenti di volere fornire l'istanza di accesso del 14 febbraio 2015.

Il legale rappresentante della società ricorrente, avv., ha, adempiuto l'incombente istruttorio inviando la chiesta istanza.

Con l'istanza in questione i legali rappresentanti della società ricorrente, in parte rinnovavano l'istanza del 20 dicembre 2014 volta a conoscere i nominativi di coloro che avevano sollecitato l'intervento dei Carabinieri nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2014 ed il verbale redatto a seguito della segnalazione; in parte, poi, i ricorrenti, chiedevano di conoscere i nominativi di coloro che avevano sollecitato l'intervento dei Carabinieri nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio 2015. Ciò al fine di difendere i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

DIRITTO

In generale, si ricorda che l'art. 55 c.p.p., stabilisce che le funzioni della polizia giudiziaria consistono nel "prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale".

Nel caso di specie, poiché i verbali sono stati redatti dalla p.a. non nell'esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento; si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno - Dip. P.S. Direzione Centrale

FATTO

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato presso il Servizio "....." di Firenze, si duole del silenzio serbato dall'amministrazione sulla propria richiesta formulata il 29.4.2015 di accesso ai documenti relativi alla propria istanza di trasferimento al Servizio e alla graduatoria per la sede e per l'ufficio richiesto e la posizione degli altri dipendenti, ancorché in servizio presso altre sedi e/o uffici diversi da quelli dell'esponente.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito in data 8/6/2015 la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse e .si tratta di accesso ad atti, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere.

Tale inquadramento rende illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull'istanza dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di Pistoia

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso all'INPS di Pistoia, diretta alla visione o estrazione copia della seguente documentazione:

- comunicazione obbligatoria concernente la posizione lavorativa della signora, sua ex moglie, lavoratrice presso la società
- ogni altro documento riguardante la signora in possesso dell'istituto.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse alla predetta documentazione per poter valutare la proponibilità di una richiesta di modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento posto a suo carico nei confronti dell'ex coniuge.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando ragioni di riservatezza della contro interessata.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire una nota in cui, oltre a richiamare la disciplina sulla protezione dei dati personali, posta a sostegno del diniego deduce, tra l'altro, testualmente che *“a decorrere dal gennaio 2008, ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007, le comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe) sono trasmesse dai datori di lavoro ai Centri per l'Impiego obbligatoriamente in forma telematica. Analogamente, le denunce contributive e retributive mensili (uniemens) sono inviate a questo Istituto esclusivamente on line, determinando di conseguenza l'implementazione e l'aggiornamento degli archivi automatizzati della posizione assicurativa dei lavoratori”*.

L'INPS deduce, pertanto, di non essere in possesso di documentazione relativa al presunto rapporto di lavoro intercorrente tra la sig. ra e l'azienda

DIRITTO

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui viene richiesto *“ogni altro documento riguardante la signora in possesso dell'istituto”*, in quanto, da un lato si tratta di un'istanza generica dalla quale non è possibile l'individuazione del documento richiesto, dall'altro comporterebbe una

elaborazioni di dati alla quale l'Amministrazione non è tenuta ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.p.r. n. 186/2004.

Il ricorso deve essere accolto nella misura in cui è diretto all'ostensione delle “*denunce contributive e retributive mensili*” che l'INPS deduce essere ad esso inviate “*on line*” tenuto conto che anche siffatta modalità di acquisizione consente di qualificare gli atti richiesti come documenti amministrativi, sempreché l'INPS sia in effetti in possesso di siffatte denunce in relazione alla posizione della Sig.ra Frulli.

Quanto, infine, alla comunicazione obbligatoria concernente la posizione lavorativa della signora, l'INPS è invitato a trasmettere l'istanza di accesso al competente Centro per l'Impiego - al quale deduce che il datore di lavoro è obbligato a rivolgersi, a decorrere dal gennaio 2008 – dandone comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 184/2006, salva l'interruzione dei termini di legge in attesa dell'incombente.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso, in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per il resto invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso al competente Centro per l'Impiego, salva l'interruzione dei termini di legge in attesa dell'adempimento dell'incombente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva, a mezzo del proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso ai documenti del procedimento di attribuzione della cittadinanza, domandata nel corso del 2010.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli.

FATTO

La signora rivolgeva, a mezzo del proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso ai documenti del procedimento di attribuzione della cittadinanza, domandata nel corso del 2014 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli presso la quale la ricorrente ha presentato richiesta di cittadinanza, con memoria del 18 giugno, ha comunicato che il Ministero resistente ha già ricevuto due analoghe istanze di accesso: la prima reca la data del 16 febbraio, la seconda del 21 aprile. Prosegue la Prefettura chiarendo che il Ministero resistente, con provvedimento del 3 marzo, in ordine al procedimento di naturalizzazione aveva comunicato che il medesimo era in corso, che poteva avere informazioni sullo stato della pratica dal sito e, infine, aveva invitato la ricorrente a esercitare il diritto di accesso presso la Prefettura competente di Vercelli.

Quest'ultima, nella citata memoria ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna istanza.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dichiara il ricorso improcedibile per tardività atteso che il medesimo è stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento del 3 marzo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Toscana + Altri

FATTO

Il sig. ha formulato un'istanza di accesso diretta ad una serie di Istituti scolastici con sede nella regione Toscana (Istituto Superiore ".....", Istituto Superiore ".....-....." Istituto Superiore ".....", Istituto Superiore ".....", Istituto Superiore ".....", Istituto Superiore ".....") chiedendo - in relazione ai contratti di supplenza dei quali era stato incaricato nel corso degli anni - di *"poter visionare ed estrarre copia della documentazione ovvero di ottenere una dichiarazione sostitutiva da parte dell'amministrazione competente dalla quale risulti che il contratto in premessa è stato sottoscritto su posto vacante e disponibile e non al fine di sostituire personale temporaneamente assente. In tale ultimo caso, si chiede altresì di specificare la ragione dell'assenza (aspettativa, congedo, assegnazione provvisoria o utilizzazione, distacco, esonero) del dipendente sostituito"*, motivando detta richiesta in ragione della necessità di *"consentire la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, se del caso, dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali"*.

Alcuni degli Istituti Scolastici hanno ritenuto di non dover fornire alcun riscontro alla richiesta, altri, invece, hanno negato l'accesso.

Avverso il diniego (espreso o tacito) avverso la sua istanza, qualificata come istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione (U.S.R. per la Toscana) ha fatto pervenire memoria così come l'Istituto e, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

Le istanze del ricorrente sono dirette ad ottenere delle dichiarazioni e delle informazioni circa la motivazioni a monte della sottoscrizione dei contratti di supplenza e non sono dirette all'accesso a documenti amministrativi.

La Commissione osserva, sotto tale profilo, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 *“La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”* e, pertanto, gli Istituti scolastici non sono tenuti ad elaborare dichiarazioni sostitutive o attestazioni, come sostanzialmente richiesto dal ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Ragusa

FATTO

Il ricorrente, genitore affidatario dei figli minori,,, in data 21 maggio 2015 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso alla seguente documentazione: prospetto delle indennità mensili di frequenza scolastica erogate ai citati minori per gli anni 2012-2014 e nell'anno corrente 2015, nonché prospetto relativo ad ogni altra indennità, erogazione o contributo percepito.

Con altra pec di pari data avanzava alla parte resistente richiesta di accesso alla seguente ulteriore documentazione: prospetto riepilogativo delle indennità di disoccupazione agricola erogata negli anni 2012-2014 e che sarà erogata nel 2015 e quote della citata indennità erogate a favore del coniuge

Sulla predetta istanza di accesso, in data 22.5.2015 l'Inps comunicava che la stessa non poteva essere evasa senza l'autorizzazione scritta del tutore dei minori.

Con pec del 22 maggio 2015, la parte ricorrente si opponeva al diniego, evidenziando che era genitore ai sensi dell'art. 320 c.c. e che richiedeva anche propri dati personali.

La Direzione Provinciale Inps di Ragusa ribadiva il rigetto dell'istanza di accesso il 23/5/2015, considerato che, essendoci una controparte, dovrà chiedere specifica autorizzazione alla stessa al fine del rilascio di quanto richiesto nei confronti della stessa e dei figli minori.

In data 23/5/2015 veniva formulato reclamo alla Commissione.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec dell'avvocato, cui non risulta rilasciata procura, non reca la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) del documento ed è pertanto inammissibile.

La Commissione sottolinea per completezza che, sulla base dell'art. 12, comma 4, lett.a), del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto.

Nel caso in esame, tale allegazione non è stata effettuata e anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett.c) del D.P.R. suindicato.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, sulla base delle considerazioni espresse in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze, Archivio Centrale dello Stato, Ministero dello Sviluppo economico – direzione generale lotta alla contraffazione, Avvocatura generale dello Stato

FATTO

Il ricorrente, in qualità di editore e ricercatore, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. informazioni, memoriali, documenti inerenti il “libro d’oro della nobiltà italiana”, con particolare riferimento alle “eventuali azioni di tutela attualmente in atto o esperite nel passato”;
2. indicazione dei procedimenti amministrativi eventualmente in atto per la tutela del predetto registro da usurpazioni ed usi impropri dei nomi di spettanza esclusiva di uno dei registri ufficiali dello Stato da parte di privati, associazioni o altri soggetti, anche in ambito non italiano.

Motiva il ricorrente di essere titolare di un interesse qualificato in ragione dello svolgimento dell’attività di editore e di raccolta di informazioni di carattere genealogico – anagrafico diverso dal libro d’oro della nobiltà italiana.

L’istanza di accesso è pervenuta alla Commissione direttamente dal ricorrente e per il tramite del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze, con nota del 27 aprile, ha comunicato al ricorrente ed al Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, di non detenere le chieste informazioni atteso che l’archivio della cessata Consulta Araldica è stato riversato nell’Archivio Centrale dello Stato.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che l’istanza così come formulata dal ricorrente non presenta i caratteri del ricorso avverso il diniego d’accesso, ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della legge n.241 del 1990 e dell’articolo 12 del D.P.R. n.184 del 2006. Nel caso di specie, infatti, la Commissione è stata invitata a pronunciarsi su un’istanza di accesso a documenti e non su una richiesta di riesame avverso una provvedimento di diniego d’accesso di un’amministrazione. Pertanto - premesso che il ricorso sarebbe comunque da dichiararsi inammissibile, in quanto l’amministrazione resistente non detiene i chiesti documenti - la Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sindaco del Comune di (CZ)

FATTO

Il signor, in data 16.12.2014, riceveva una missiva da parte del Responsabile del Servizio Tecnico (Sindaco) del Comune di (CZ) con cui veniva informato che in data 20.11.2014 era pervenuta l'istanza della signora che denunciava l'esecuzione di opere edilizie, in assenza del titolo abilitativo a confine della sua proprietà ed a tal fine si comunicava l'effettuazione di un sopralluogo.

Il 9.1.2015 il ricorrente chiedeva al Sindaco il rilascio di copia della denuncia presentata dalla signora Piccoli.

Il sindaco con nota del 4.2.2015 in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, comunicava alla controinteressata (individuata ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 241/90) la richiesta, precisando che entro 10 giorni poteva presentare una motivata opposizione.

Il signor Bosso, in data 13 marzo 2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della motivata opposizione al rilascio della documentazione da parte della signora, in data 29 aprile 2015 ha richiesto al Comune di (CZ) di acquisire la documentazione con cui la medesima abbia eventualmente manifestato la propria motivata opposizione al rilascio di copia della istanza - segnalazione dalla medesima presentata in data 20.11.2014.

DIRITTO

E' pervenuta il 18 maggio 2015 nota del Comune di, con cui si tramette la dichiarazione della signora datata 16/2/2015 che nega il proprio consenso al rilascio di copia dell'istanza di presunto abuso depositata in atti del Comune, al fine di non aumentare i dissapori e gli screzi che danni connotano i rapporti di vicinato con il ricorrente.

Atteso che l'opposizione della controinteressata non è motivo sufficiente per negare l'accesso, dovendo essere effettuato, anche in caso di opposizione, il bilanciamento tra accesso e riservatezza e che nel caso di specie che la giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che "salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n.

196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso sulla base delle considerazioni espresse in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La società, di diritto olandese, rappresentata dal dott. ha presentato il 9 gennaio 2015 istanza di accesso presso la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad estrarre copia di tutti i documenti e gli atti relativi al procedimento amministrativo relativo al provvedimento di attribuzione d'ufficio del codice fiscale alla società, ivi inclusi i relativi documenti connessi, annessi e allegati, nonché il provvedimento finale se adottato.

A sostegno dell'istanza deduceva di volere esercitare pienamente il diritto di difesa a tutela della propria posizione, in quanto nei confronti della ricorrente è stata avviata una verifica ai fini fiscali da parte della Guardia di Finanza, i cui motivi sono da rintracciarsi nelle stesse ragioni poste a fondamento della richiesta di attribuzione del codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso sulla base della circostanza che gli atti con cui vengono attribuiti il codice fiscale e la partita IVA d'ufficio non hanno natura provvedimento ma endoprocedimentale, assolvendo ad una funzione identificativa dei contribuenti sul territorio italiano, che non produce un'immediata lesione della posizione giuridica del destinatario, avendo un carattere meramente prodromico ad un futuro accertamento fiscale.

Inoltre l'Amministrazione resistente ha dedotto che l'istanza non può essere accolta per assicurare una temporanea tutela degli interessi di tutela dell'azione investigativa, nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, nell'ambito del procedimento tributario non ancora concluso

Da ultimo ha sottolineato l'assenza di un interesse concreto alla richiesta di accesso, posto che nel processo verbale di verifica del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza è attribuita al contribuente la facoltà di richiedere informazioni complete, rivolgendosi direttamente agli organi militari preposti all'attività ispettiva in corso.

Con tempestivo ricorso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sul fatto che ad un atto endoprocedimentale non consegue un'immediata lesione della posizione giuridica soggettiva del destinatario, non appare giustificato, in considerazione delle esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione, infatti, potrebbe sussistere un interesse della società a conoscere le argomentazioni della Guardia di Finanza poste a fondamento della richiesta di attribuzione del codice fiscale d'ufficio.

Né appare condivisibile invocare il principio di cui all'art. 24, comma 1, lett.b) della legge n. 241 del 1990, in quanto l'accessibilità va temporalmente limitata in presenza di un accertamento tributario, mentre nel caso di specie si tratta di un endoprocedimento di attribuzione del codice fiscale, avente un carattere meramente prodromico ad un futuro accertamento fiscale.

Infine, quanto al profilo che la società può rivolgersi direttamente agli organi militari preposti all'attività ispettiva in corso, va rilevato che la richiesta della Guardia di Finanza è agli atti dell'Agenzia, per l'attribuzione del codice fiscale, e pertanto potrà esserne rilasciata copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La società, di diritto olandese, rappresentata dal dott. ha presentato il 9 gennaio 2015 istanza di accesso presso la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad estrarre copia di tutti i documenti e gli atti relativi al procedimento amministrativo relativo al provvedimento di attribuzione d'ufficio del codice fiscale alla società, ivi inclusi i relativi documenti connessi, annessi e allegati, nonché il provvedimento finale se adottato.

A sostegno dell'istanza deduceva di volere esercitare pienamente il diritto di difesa a tutela della propria posizione, in quanto nei confronti della ricorrente è stata avviata una verifica ai fini fiscali da parte della Guardia di Finanza, i cui motivi sono da rintracciarsi nelle stesse ragioni poste a fondamento della richiesta di attribuzione del codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso sulla base della circostanza che gli atti con cui vengono attribuiti il codice fiscale e la partita IVA d'ufficio non hanno natura provvedimento ma endoprocedimentale, assolvendo ad una funzione identificativa dei contribuenti sul territorio italiano, che non produce un'immediata lesione della posizione giuridica del destinatario, avendo un carattere meramente prodromico ad un futuro accertamento fiscale.

Inoltre l'Amministrazione resistente ha dedotto che l'istanza non può essere accolta per assicurare una temporanea tutela degli interessi di tutela dell'azione investigativa, nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, nell'ambito del procedimento tributario non ancora concluso

Da ultimo ha sottolineato l'assenza di un interesse concreto alla richiesta di accesso, posto che nel processo verbale di verifica del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza è attribuita al contribuente la facoltà di richiedere informazioni complete, rivolgendosi direttamente agli organi militari preposti all'attività ispettiva in corso.

Con tempestivo ricorso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sul fatto che ad un atto endoprocedimentale non consegue un'immediata lesione della posizione giuridica soggettiva del destinatario, non appare giustificato, in considerazione delle esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione, infatti, potrebbe sussistere un interesse della società a conoscere le argomentazioni della Guardia di Finanza poste a fondamento della richiesta di attribuzione del codice fiscale d'ufficio.

Né appare condivisibile invocare il principio di cui all'art. 24, comma 1, lett.b) della legge n. 241 del 1990, in quanto l'accessibilità va temporalmente limitata in presenza di un accertamento tributario, mentre nel caso di specie si tratta di un endoprocedimento di attribuzione del codice fiscale, avente un carattere meramente prodromico ad un futuro accertamento fiscale.

Infine, quanto al profilo che la società può rivolgersi direttamente agli organi militari preposti all'attività ispettiva in corso, va rilevato che la richiesta della Guardia di Finanza è agli atti dell'Agenzia, per l'attribuzione del codice fiscale, e pertanto potrà esserne rilasciata copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La società di diritto svizzero, rappresentata dal dott. ha presentato il 9 gennaio 2015 istanza di accesso presso la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad estrarre copia di tutti i documenti e gli atti relativi al procedimento amministrativo relativo al provvedimento di attribuzione d'ufficio del codice fiscale alla società, ivi inclusi i relativi documenti connessi, annessi e allegati, nonché il provvedimento finale se adottato.

A sostegno dell'istanza deduceva di volere esercitare pienamente il diritto di difesa a tutela della propria posizione, in quanto nei confronti della ricorrente è stata avviata una verifica ai fini fiscali da parte della Guardia di Finanza, i cui motivi sono da rintracciarsi nelle stesse ragioni poste a fondamento della richiesta di attribuzione del codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso sulla base della circostanza che gli atti con cui vengono attribuiti il codice fiscale e la partita IVA d'ufficio non hanno natura provvedimento ma endoprocedimentale, assolvendo ad una funzione identificativa dei contribuenti sul territorio italiano, che non produce un'immediata lesione della posizione giuridica del destinatario, avendo un carattere meramente prodromico ad un futuro accertamento fiscale.

Inoltre l'Amministrazione resistente ha dedotto che l'istanza non può essere accolta per assicurare una temporanea tutela degli interessi di tutela dell'azione investigativa, nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, nell'ambito del procedimento tributario non ancora concluso

Da ultimo ha sottolineato l'assenza di un interesse concreto alla richiesta di accesso, posto che nel processo verbale di verifica del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza è attribuita al contribuente la facoltà di richiedere informazioni complete, rivolgendosi direttamente agli organi militari preposti all'attività ispettiva in corso.

Con tempestivo ricorso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sul fatto che ad un atto endoprocedimentale non consegue un'immediata lesione della posizione giuridica soggettiva del destinatario, non appare giustificato, in considerazione delle esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione, infatti, potrebbe sussistere un interesse della società a conoscere le argomentazioni della Guardia di Finanza poste a fondamento della richiesta di attribuzione del codice fiscale d'ufficio.

Né appare condivisibile invocare il principio di cui all'art. 24, comma 1, lett.b) della legge n. 241 del 1990, in quanto l'accessibilità va temporalmente limitata in presenza di un accertamento tributario, mentre nel caso di specie si tratta di un endoprocedimento di attribuzione del codice fiscale, avente un carattere meramente prodromico ad un futuro accertamento fiscale.

Infine, quanto al profilo che la società può rivolgersi direttamente agli organi militari preposti all'attività ispettiva in corso, va rilevato che la richiesta della Guardia di Finanza è agli atti dell'Agenzia, per l'attribuzione del codice fiscale, e pertanto potrà esserne rilasciata copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere dall'Amministrazione la procura o la delega di firma con cui l'allora Direttore Provinciale aveva conferito i poteri di firma al Capo Area Imprese, in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, che aveva a suo tempo sottoscritto l'avviso di accertamento n. TYX01C304226, emesso a suo carico, al fine di verificare la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/73, deducendo che la delega non era allegata all'avviso stesso.

L'Agenzia ha negato la richiesta rilevando che l'avviso di accertamento n. TYX01C304226 era divenuto definitivo ed iscritto a ruolo in quanto non era stato impugnato nei termini di legge e che nella domanda presentata non si ravvisava l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante né le ragioni sottese alla richiesta, in quanto l'istante aveva genericamente indicato "*esigenze di tutela di diritti ed interessi*".

Rilevava, altresì, che l'interesse all'accesso deve concretizzarsi in un interesse attuale, personale, concreto, non deve estrinsecarsi in un comportamento meramente emulativo e che la medesima richiesta non può diventare uno strumento di controllo sull'attività amministrativa.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene in ricorso inammissibile sotto diversi, concorrenti profili.

In primo luogo, sulla base di quanto emerge nel provvedimento di rigetto, l'istanza era deputata alla conoscenza di atti interni riguardanti la sottoscrizione di un atto impositivo, che tuttavia l'istante ha ommesso di impugnare dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale nel termine perentorio di 60 gg. previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92, con la conseguenza che l'atto è divenuto definitivo.

Si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un interesse all'accesso nei termini proposti dal ricorrente solamente nell'ipotesi in cui l'istante avesse dimostrato la sussistenza di un interesse difensivo, per aver impugnato l'atto ed avere perciò interesse a sottoporre al giudice la relativa questione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

Diversamente, non risultando in contestazione che la sottoscrizione dell'atto appartenesse al Capo Area su delega del Direttore ed in mancanza di idonea contestazione giudiziale o dell'apporto di elementi idonei a disvelare la falsità di quanto attestato nell'atto amministrativo-tributario in punto di sottoscrizione, l'accesso si rileverebbe genericamente diretto ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa e non diretto alla tutela di una situazione giuridica differenziata del ricorrente.

Irrilevante sarebbe a riguardo la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale (non direttamente invocata dal ricorrente, ma menzionata dallo stesso in un ricorso connesso posto in decisione all'odierno plenum della Commissione), in quanto, come è noto, per tutte le questioni non proposte con un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi del D.lgs. 546/92 si rendono definitivi tutti gli aspetti del rapporto tributario non contestati nel termine di decadenza.

La citata sentenza n. 37 del 2015 non potrebbe, comunque, avere effetti su un rapporto esaurito o su una questione non proposta attraverso un rituale motivo di ricorso.

Sotto diverso profilo osserva la Commissione che la citata sentenza n. 37 del 2015 della Consulta non risulta aver inciso sulle (ipotetiche) ricadute in termini di validità di un atto (non solo perché non impugnato nei termini, il che risulta assorbente) in quanto la stessa sentenza della Corte Costituzionale non depone nel senso della invalidità degli atti impositivi, neppure nell'ipotesi in cui fossero sottoscritti da o su delega di soggetti destinatari di nomine dirigenziali interessate da annullamento.

Il che si evince dal percorso motivazionale della sentenza n. 37/2015 laddove la Corte costituzionale ha affermato che, *“considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale - come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220, 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile - T, 11 ottobre 2012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata ...”*.

Nelle sentenze richiamate dalla Consulta, la Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi di conservazione dell'atto amministrativo e di certezza del diritto chiarendo che, ai fini della legittimità di un atto amministrativo-tributario, è sufficiente che lo stesso provenga da un funzionario della carriera direttiva e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato (cfr., in particolare la sentenza n. 220 del 2014 della Corte di Cassazione ove si legge che *“la provenienza dell'atto dall'ufficio e la sua idoneità ad esprimere la volontà si presume, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, comunque, l'usurpazione dei*

relativi poteri (cfr. Cass. 874/09)". Si vedano, altresì Cass. sentenza n. 18515 del 2010 e sentenza n. 17044 del 2013 in punto di irrilevanza della qualifica dirigenziale anche ai fini dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere dall'Amministrazione se l'allora Direttore della locale D.P. dell'Agenzie delle Entrate, Sig.ra fosse un "*incaricato di funzioni dirigenziali*" o abbia avuto la qualifica di "*dirigente*" a seguito di concorso pubblico, in quanto soggetto che aveva delegato il signor alla sottoscrizione di un avviso di accertamento emesso a suo carico.

L'Agenzia ha negato la richiesta rilevando che l'avviso di accertamento (n. TYX01C304226) era divenuto definitivo ed iscritto a ruolo in quanto non era stato impugnato nei termini di legge e che nella domanda presentata non si ravvisava l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, né le ragioni sottese alla richiesta, in quanto l'istante aveva genericamente indicato "*esigenze di tutela di diritti ed interessi*".

Rilevava, altresì, che l'interesse all'accesso deve concretizzarsi in un interesse attuale, personale, concreto, non deve estrinsecarsi in un comportamento meramente emulativo e che la medesima richiesta non può diventare uno strumento di controllo sull'attività amministrativa.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nel ricorso l'istante sostiene di aver richiesto l'ostensione della documentazione concernente la "*carriera Direttore Provinciale*", che, peraltro, sarebbe stata interessata da pronunce del giudice del lavoro che, tuttavia, omette di allegare.

Invoca, poi, il diritto ad accedere agli atti in quanto endoprocedimentali per valutare l'accaduto nelle sedi istituzionali previste dalla legge.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile sotto diversi, concorrenti profili.

La Commissione osserva, in primo luogo, che - sulla base di quanto emerge nel provvedimento di rigetto - l'istanza era deputata alla conoscenza di atti interni riguardanti la sottoscrizione di un atto impositivo, che tuttavia l'istante ha ommesso di impugnare dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale nel termine perentorio di 60 gg. previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92, con conseguente definitività dell'atto impositivo.

Si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un interesse all'accesso - nei termini proposti dal ricorrente - solamente nell'ipotesi in cui l'istante avesse dimostrato la sussistenza di un interesse difensivo per aver impugnato l'atto ed avere perciò interesse a sottoporre al giudice la relativa questione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

Irrilevante sarebbe a riguardo la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale (non direttamente invocata dal ricorrente, ma menzionata dallo stesso in un ricorso connesso posto in decisione all'odierno plenum della Commissione), in quanto, come è noto, per tutte le questioni non proposte con un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi del D.lgs. 546/92 si rendono definitivi tutti gli aspetti del rapporto tributario non contestati nel termine di decadenza.

La citata sentenza n. 37 del 2015 non potrebbe, comunque, avere effetti su un rapporto esaurito o su una questione non proposta attraverso un rituale motivo di ricorso.

Sotto diverso profilo osserva la Commissione che la citata sentenza n. 37 del 2015 della Consulta non risulta aver inciso sulle (ipotetiche) ricadute in termini di validità di un atto (non solo perché non impugnato nei termini, il che risulta assorbente) in quanto la stessa sentenza della Corte Costituzionale non depone nel senso della invalidità degli atti impositivi, neppure nell'ipotesi in cui fossero sottoscritti da (o su delega di) soggetti destinatari di nomine dirigenziali interessate da annullamento.

Il che si evince dal percorso motivazionale della sentenza n. 37/2015 laddove la Corte costituzionale ha affermato che *“considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale - come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220, 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile - T, 11 ottobre 2012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata ...”*.

Nelle sentenze richiamate dalla Consulta, la Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi di conservazione dell'atto amministrativo e di certezza del diritto chiarendo che, ai fini della legittimità di un atto amministrativo-tributario, è sufficiente che lo stesso provenga da un funzionario della carriera direttiva e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato (cfr., in particolare la sentenza n. 220 del 2014 della Corte di Cassazione ove si legge che *“la provenienza dell'atto dall'ufficio e la sua idoneità ad esprimere la volontà si presume, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (cfr. Cass. 874/09)”*. Si vedano, altresì Cass. sentenza n. 18515 del 2010 e sentenza n. 17044 del 2013 in punto di irrilevanza della qualifica dirigenziale anche ai fini dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.

Né l'interesse dell'istante può qualificarsi come endoprocedimentale, in quanto l'atto di nomina del Direttore Provinciale dell'Agenzia o la relativa carriera si pongono a monte del procedimento da cui

è scaturita l'emissione dell'avviso di accertamento in un situazione in cui l'istante non ha dedotto di aver proposto tempestivamente e nelle sedi competenti, azioni dirette alla contestazione della provenienza dell'atto che lo riguarda dall'ufficio o sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà.

A parte le assorbenti considerazioni sopra esposte, che rilevano in punto di accesso sotto il profilo della rilevanza dell'interesse in relazione a procedimenti chiusi, conclusi o definitivi, la Commissione rileva come, in sé considerata, l'istanza (siccome contenuta nel ricorso) avente ad oggetto la "*carriera Direttore Provinciale*" non appare sufficientemente circostanziata sotto il profilo dell'individuazione del documento richiesto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere dall'Amministrazione il provvedimento di nomina del "*messo speciale*" che si era occupato della notifica nei suoi confronti dell'avviso di accertamento n. TYX 01C304226 per verificare se la nomina fosse proveniente da un funzionario dell'Agenzia incaricato di funzioni dirigenziali.

L'Agenzia ha negato la richiesta rilevando che l'avviso di accertamento (n. TYX01C304226) era divenuto definitivo ed iscritto a ruolo in quanto non era stato impugnato nei termini di legge e che nella domanda presentata non si ravvisava l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante né le ragioni sottese alla richiesta, in quanto l'istante aveva genericamente indicato "*esigenze di tutela di diritti ed interessi*".

Rilevava, altresì, che l'interesse all'accesso deve concretizzarsi in un interesse attuale, personale, concreto, non deve estrinsecarsi in un comportamento meramente emulativo e che la medesima richiesta non può diventare uno strumento di controllo sull'attività amministrativa.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Invoca a sostegno del ricorso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3812/2012 deducendo che il giudice amministrativo avrebbe affermato la fondatezza del diritto di accesso agli atti di nomina di un messo notificatore per verificare la legittimità dell'"investitura".

DIRITTO

La Commissione ritiene in ricorso inammissibile sotto diversi, concorrenti profili.

In primo luogo, sulla base di quanto emerge nel provvedimento di rigetto, l'istanza era deputata alla conoscenza di atti riguardanti la nomina di un "*messo speciale*" notificatore dell'Agenzia delle Entrate e la provenienza della nomina stessa in relazione alla notifica di un atto che l'istante ha ommesso di impugnare dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale nel termine perentorio di 60 gg. previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92.

Si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un interesse all'accesso - nei termini proposti dal ricorrente - solamente nell'ipotesi in cui l'istante avesse dimostrato la sussistenza di un interesse

difensivo per aver impugnato l'atto ed avere perciò interesse a sottoporre al giudice la relativa questione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

Sotto diverso profilo si osserva che non coglie nel segno il richiamo dell'istante alla sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2012, n. 3812) in quanto il tale occasione il giudice amministrativo, nel confermare la sentenza di primo grado che a sua volta aveva ad oggetto un provvedimento di diniego da parte di Equitalia, a fronte di un accoglimento parziale di un ricorso da parte di questa Commissione, ha sì consentito l'accesso agli atti relativi alla nomina di messi notificatori, ma con riferimento ad una situazione diversa da quella che ricorre nella fattispecie.

In particolare, trattavasi, nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato e precedentemente da questa Commissione di notifica di cartella di pagamento, nel regime di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 112 del 1999 (*"per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori"*), laddove è precisato, altresì che *"il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario"* (agente della riscossione) *"che lo ha nominato e non può farsi rappresentare nè sostituire"*.

L'obbligo di Equitalia di rilasciare copia degli atti di nomina delle persone che avevano eseguito le notifiche, nonché copia degli atti attestanti il rapporto di servizio di ciascuno di tali messi notificatori con Equitalia o con la società terza incaricata delle notifiche, aveva trovato giustificazione nella circostanza che le notificazioni medesime erano effettuate in nome e per conto di un soggetto in tal modo esercente una pubblica funzione (quale è per certo Equitalia), ma che non è qualificabile come Pubblica amministrazione e che pertanto, a differenza ad esempio degli uffici UNEP presso le Corti d'Appello o presso i Tribunali Ordinari, utilizza al riguardo persone fisiche non pubbliche dipendenti e preposte alla funzione anzidetta mediante apposita disciplina il cui rispetto rientra pertanto nell'interesse di tutti i notificatori.

Il giudice amministrativo ha avuto modo di precisare che, nella diversa ipotesi degli ufficiali giudiziari degli UNEP non sarebbe stato consentito l'accesso agli atti (attestanti il proprio titolo abilitativo e la sussistenza del rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia) osservando che *"gli UNEP sono uffici pubblici istituzionalmente incardinati in un'Amministrazione a sua volta indubbiamente pubblica (cfr. art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche) e che utilizza per le incombenze della notificazione esclusivamente personale che opera in regime pubblico e che comunque è incardinato nell'Amministrazione medesima, con la conseguenza che non è ragionevolmente concepibile in tale contesto un'invalidità della notificazione risalente ad un difetto di "investitura" del dipendente che effettua la notificazione, ovviabile comunque - ove del caso - mediante la nota teoria del "funzionario di fatto" che fa salvi gli atti compiuti dal soggetto illegittimamente investito nei riguardi dei terzi di buona fede (cfr. sul punto, in via generale, Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 1949 n.145 e Cons. Stato, A.P., 22 maggio 1993 n.6)"*.

Ad avviso della Commissione la situazione descritta poc'anzi è applicabile (sia pure con le sue specificità) anche ai messi speciali notificatori dell'Agenzia delle Entrate i quali sono dipendenti pubblici e provvedono, se richiesti, alla notificazione degli atti tributari, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/73 (come l'avviso di accertamento nella fattispecie).

Anche in tal caso - tenuto conto dell'appartenenza di tali messi ad una Pubblica Amministrazione (quale è qualificabile l'Agenzia delle Entrate) e tenuto conto della equiparazione del messo notificatore all'Ufficiale giudiziario - anche in punto di efficacia privilegiata delle attestazioni compiute - non sarebbe concepibile una invalidità della notificazione da ricondurre, in ipotesi, ad un difetto di "investitura" del dipendente che effettua la notificazione.

Anche per tali ragioni l'istante è privo di interesse a conoscere l'atto di nomina del messo notificatore da parte di un funzionario *“ai tempi avente incarichi dirigenziali”*, tenuto conto che *“l'accesso del notificatario”*, nel senso sopra precisato è stato riconosciuto, oltre che da questa Commissione anche dalla giurisprudenza amministrativa nel *“contesto normativo disegnato dal dianzi citato art. 45 del D.Lgs. n. 112 del 1999”*.(cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2012, n. 3812, citata).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere dall'Amministrazione la carriera del Capo Area, in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, che aveva a suo tempo sottoscritto l'avviso di accertamento n. TYX01C304226, emesso a suo carico, per verificare la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.

Invoca a sostegno del ricorso la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.

L'Agenzia ha negato la richiesta rilevando che l'avviso di accertamento n. TYX01C304226 era divenuto definitivo ed iscritto a ruolo in quanto non era stato impugnato nei termini di legge e che nella domanda presentata non si ravvisava l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante né le ragioni sottese alla richiesta, in quanto l'istante aveva genericamente indicato "*esigenze di tutela di diritti ed interessi*".

Rilevava, altresì, che l'interesse all'accesso deve concretizzarsi in un interesse attuale, personale, concreto, non deve estrinsecarsi in un comportamento meramente emulativo e che la medesima richiesta non può diventare uno strumento di controllo sull'attività amministrativa.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene in ricorso inammissibile sotto diversi, concorrenti profili.

In primo luogo, sulla base di quanto emerge nel provvedimento di rigetto l'istanza era deputata alla conoscenza di atti interni riguardanti la sottoscrizione di un atto impositivo, che tuttavia l'istante ha ommesso di impugnare dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale nel termine perentorio di 60 gg. previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92, con la conseguenza che l'atto è divenuto definitivo.

Si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un interesse all'accesso nei termini proposti dal ricorrente solamente nell'ipotesi in cui l'istante avesse dimostrato la sussistenza di un interesse difensivo, per aver impugnato l'atto ed avere perciò interesse a sottoporre al giudice la relativa questione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

Irrilevante appare, perciò, il richiamo dell'istante alla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, in quanto, come è noto, per tutte le questioni non proposte con un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi del D.lgs. 546/92 si rendono definitivi tutti gli aspetti del rapporto tributario non contestati nel termine di decadenza.

La citata sentenza n. 37 del 2015 non potrebbe, quindi in ogni caso, avere effetti su un rapporto esaurito o su una questione non proposta attraverso un rituale motivo di ricorso.

Sotto diverso profilo osserva la Commissione che la citata sentenza n. 37 del 2015 della Consulta non risulta aver inciso sulle (ipotetiche) ricadute in termini di validità di un atto (non solo perché non impugnato nei termini, il che risulta assorbente) in quanto la stessa sentenza della Corte Costituzionale non depone nel senso della invalidità degli atti impositivi, neppure nell'ipotesi in cui fossero sottoscritti da o su delega di soggetti destinatari di nomine dirigenziali interessate da annullamento.

Il che si evince dal percorso motivazionale della sentenza n. 37/2015 laddove la Corte costituzionale ha affermato che, *“considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale - come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220, 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile - T, 11 ottobre 2012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata ...”*.

Nelle sentenze richiamate dalla Consulta, la Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi di conservazione dell'atto amministrativo e di certezza del diritto chiarendo che, ai fini della legittimità di un atto amministrativo-tributario, è sufficiente che lo stesso provenga da un funzionario della carriera direttiva e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato (cfr., in particolare la sentenza n. 220 del 2014 della Corte di Cassazione ove si legge che *“la provenienza dell'atto dall'ufficio e la sua idoneità ad esprimere la volontà si presume, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (cfr. Cass. 874/09)”*). Si vedano, altresì Cass. sentenza n. 18515 del 2010 e sentenza n. 17044 del 2013 in punto di irrilevanza della qualifica dirigenziale anche ai fini dell'art. 42 del D.P.R. 600/73.

Né l'interesse dell'istante può qualificarsi come endoprocedimentale, in quanto l'atto di nomina del Capo Aera o la relativa carriera si pongono a monte del procedimento da cui è scaturita l'emissione dell'avviso di accertamento in un situazione in cui l'istante non ha dedotto di aver proposto, tempestivamente e nelle sedi competenti, azioni dirette alla contestazione della provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà.

A parte le assorbenti considerazioni sopra esposte, che rilevano in punto di accesso sotto il profilo della rilevanza dell'interesse in relazione a procedimenti chiusi, conclusi o definitivi, la

Commissione rileva come, in sé considerata, l'istanza (siccome contenuta nel ricorso) avente ad oggetto la documentazione relativa alla “*carriera Capo Area*” non appare sufficientemente circostanziata sotto il profilo dell'individuazione del documento richiesto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Lazio

FATTO

La Sig.ra esponeva quanto segue.

La ricorrente nell'anno 2009 chiedeva e otteneva l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente classe di concorso scuola dell'infanzia, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, nella provincia di Roma, ma, nonostante il considerevole punteggio conseguito, non veniva convocata per assumere incarichi nella provincia di Roma negli anni scolastici 2009/2011.

In data 20 febbraio 2015 formulava richiesta di accesso a documenti amministrativi per visionare ed estrarre copia della seguente documentazione “1. decreto di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma classe di concorso scuola dell'infanzia aa.ss. 2009/2011; 2. decreto di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma classe di concorso scuola dell'infanzia aa.ss. 2009/2011 ed estratto della relativa graduatoria riportante i candidati dalla prima posizione fino all'ultimo nominato del biennio 2009/2011; 3 e 4. prospetto ultimi destinatari di incarichi a tempo determinato scuola dell'infanzia nella provincia di Roma nell'anno scolastico 2009/2010-2010/2011; 5. atto di pubblicazione e relativo prospetto degli ultimi immessi in ruolo scuola dell'infanzia; 6. atto di pubblicazione e relativo prospetto degli ultimi immessi in ruolo”.

Parte resistente il 2/3/2015 ha negato l'accesso, non rilevando l'interesse specifico, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, poiché il nominativo non risulta inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola infanzia dell'A.T.P..

Il 26.3.2015 la adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa, la Commissione il 29.4.2015 invitava l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio a precisare se il nominativo della sig.ra non risultasse inserito nelle graduatorie ad inserimento del personale docente scuola infanzia dell'ambito territoriale provincia di Roma negli a.a. ss. 2014/2017 e se detto nominativo risultasse, per converso, inserito nelle graduatorie aa.ss. 2009/2011.

Con nota del 27 maggio 2015 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio comunicava che la signora, nata il a, non aveva prodotto domanda di inserimento per la scuola dell'infanzia nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma.

Dalla lettura dei dati inseriti al sistema informativo risulta che la signora dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2009/10 ha chiesto ed ottenuto l'inserimento e successivi trasferimenti nelle Graduatorie di Napoli, Cuneo, Bologna e Torino.

Con riferimento poi al "considerevole punteggio" sollecitato dalla signora, nel sistema informativo, nel corso degli anni, la stessa risulta inserita sempre con lo stesso punteggio derivante dalla sola abilitazione per un totale di punti 16,00 evidenziando un punteggio sicuramente non utile per un contratto a tempo indeterminato, ma non adeguato neppure per degli incarichi annuali.

La ricorrente non è presente nella base informativa, ed è, quindi, ipotizzabile che la stessa, per il triennio 2011/14 e per il triennio 2014/17, non abbia richiesto ad alcun ambito territoriale l'aggiornamento e/o la permanenza nelle graduatorie, perdendo così il diritto ad esserne inserita. Infatti il comma 1 - art. 1 del D.M. 235/2014 e precedenti, statuisce che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva della graduatoria

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Ufficio Scolastico Regionale il 27 maggio 2015, rileva che, per quanto riguarda la situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso non è configurabile alla stregua di una azione popolare, preordinata a consentire un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, ma che tale diritto deve ritenersi sempre fondato sull'interesse sostanziale connesso ad una ben precisa situazione soggettiva giuridicamente rilevante.

Quanto appena detto trova la sua ratio nel fatto che l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve necessariamente essere comparato ad altri interessi rilevanti, tra cui quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale.

Di qui la conclusione secondo cui la disciplina sull'accesso garantisce solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad esercitare un controllo sull'Amministrazione al fine di stabilire se, l'esercizio dell'attività amministrativa, possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza o per verificare eventuali e non ben precisate lesioni della sfera dei privati.

Non deve trattarsi di un interesse generale sull'operato della amministrazione ed inoltre l'esame delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'accesso deve essere svolto in concreto anche attraverso la verifica delle "situazioni giuridicamente tutelate" che in un dato momento storico legittimano la conoscenza di determinati atti e documenti e valutando se, rispetto a tali situazioni, emerga la proficuità o l'inutilità degli adempimenti richiesti.

Nel caso di specie, pertanto, non essendo la ricorrente inserita nelle graduatorie per il triennio 2011/14 e per il triennio 2014/17, non si rinvergono i requisiti della concretezza, specificità e attualità dell'interesse, previsti dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 241/90 ed il ricorso è in quanto tale inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett.b) del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso – Ufficio territoriale di Treviso

FATTO

Il legale rappresentante della società ricorrente,, ha chiesto di potere accedere ai contratti di locazione, registrati ed in corso, stipulati in qualità di locatore da e relativi agli immobili di sua proprietà siti in Treviso. Motiva il ricorrente di essere creditore del controinteressato e di volere individuare i soggetti presso i quali effettuare i pignoramenti in forza di un decreto ingiuntivo, di un atto di precetto e del verbale di pignoramento contenente l'indicazione degli immobili citati.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7 maggio ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 18, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico Registro) a tenore del quale "su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'Ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad alter persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente".

Avverso il provvedimento del 7 maggio 2015, il ricorrente ha adito la Commissione. Il presente gravame è stato ritualmente notificato al controinteressato.

DIRITTO

Il legale rappresentante della società ricorrente impugna il diniego del 7 maggio 2015, opposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Treviso alla sua richiesta di rilascio di copia dei contratti di locazione stipulati da Tarantola Alessandro in qualità di locatore. Assume il ricorrente che la richiesta era finalizzata a riscuotere i crediti di cui la società è titolare.

Al riguardo la Commissione osserva che la disposizione richiamata dall'amministrazione resistente a supporto del proprio diniego, ossia l'art. 18, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico Registro), è da considerare superata dalla successiva entrata in vigore del Capo V della legge n. 241 del 1990. Inoltre, il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi sono necessari per far valere i propri crediti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale

FATTO

Il signor, ex dirigente dell'I.N.P.S., non essendogli stato liquidato nei termini di legge il TFR, in data 27 aprile 2015 ed in data 1 maggio 2015, chiedeva, rispettivamente alla Direzione Centrale delle Risorse Umane ed all'Ufficio Disciplina dell'I.N.P.S., di poter accedere alla documentazione amministrativa interna e ad ogni comunicazione intercorsa tra uffici dell'I.N.P.S. afferente la mancata liquidazione del TFR spettante all'accidente, in vista dell'acquisizione di elementi di fatto utilizzabili ai fini dell'esercizio di un'azione risarcitoria.

Non avendo l'Amministrazione riscontrato la sua istanza di accesso nel termine di trenta giorni, il signor in data 10 giugno 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, essendo indubbia la spettanza al ricorrente del diritto di accesso alla documentazione relativa alla determinazione della somma dovuta allo stesso a titolo di TFR, trattandosi di documenti che lo concernono direttamente e personalmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: – Sindacato

contro

Amministrazione resistente: Questura di Napoli

FATTO

Il Sig., assistente capo della polizia di Stato e nella qualità di segretario provinciale di Napoli del, riferisce quanto segue.

In data 5 gennaio 2015, ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso preordinata all'acquisizione della seguente documentazione: 1) programmazioni settimanali relative ai mesi di luglio e novembre 2014; 2) fogli firma relativi ai mesi di agosto e settembre 2014; 3) provvedimenti che autorizzano i cambi turno ed eventuali ulteriori atti ad essa collegati da cui evincere le motivazioni limitatamente ai mesi di settembre e novembre 2014; 4) provvedimenti che autorizzano ad effettuare le reperibilità pattizie per i mesi di luglio e ottobre 2014 ed eventuali atti da cui ricavare le motivazioni; 5) provvedimenti da cui emerga la proposta dell'amministrazione e l'adesione all'istituto dello straordinario programmato da parte dei dipendenti nei mesi di luglio e settembre 2014; 6) provvedimenti che autorizzano ad effettuare lo straordinario obbligatorio per i mesi di luglio e settembre 2014.

Dopo alcune note interlocutorie della Questura resistente e i relativi riscontri di parte ricorrente, in data 9 febbraio l'amministrazione riscontrava la richiesta di accesso significando: di non aver individuato alcun funzionario reperibile per le singole giornate e dunque di non possedere documentazione al riguardo; di rilasciare copia delle ordinanze relative alla reperibilità normativa e su intervento per i mesi richiesti; di non concedere l'accesso alla documentazione relativa allo straordinario emergente.

Nella precedente nota del 27 gennaio, l'amministrazione rappresentava altresì all'O.S. ricorrente che la richiesta di accesso sarebbe stata istruita ed evasa dai singoli uffici (commissariati) competenti.

Tale ultima circostanza ha determinato le conseguenze di cui appresso. Oltre alla risposta formale al chiesto acceso di cui alla nota del 9 febbraio di parte resistente, il ricorrente si duole del fatto che 29 commissariati hanno concesso parziale accesso e 10 non hanno fornito risposta alcuna.

Pertanto in data 9 marzo ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta plenaria del 29 aprile u.s. la scrivente Commissione accoglieva il ricorso. In data 3 giugno u.s. parte ricorrente ha depositato istanza di revocazione della decisione resa, lamentando la circostanza per cui erroneamente nel testo della decisione si è fatto riferimento ai documenti relativi allo straordinario programmato mentre nella relativa istanza di accesso si chiedeva la documentazione concernente lo straordinario emergente.

DIRITTO

Sull'istanza presentata da si osserva quanto segue.

In accoglimento dell'istanza presentata dalla organizzazione sindacale ricorrente, si revoca la decisione dello scorso 29 aprile e, in sede rescissoria, si accoglie la domanda precisando che l'accoglimento deve riferirsi alla documentazione inerente lo straordinario emergente.

PQM

La Commissione, esaminata l'istanza, l'accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e della formazione

FATTO

Il Commissario capo ha chiesto di potere accedere ai documenti con i quali l'amministrazione ha conferito a l'incarico di Comandante del Reparto di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di, al di fuori della mobilità ordinaria dei funzionari del Corpo.

Motiva il ricorrente di avere chiesto di essere trasferito presso tale sede e di volere ricoprire il suddetto incarico, al di fuori della mobilità ordinaria, in quanto asseritamente in possesso di qualifica e titoli superiori rispetto a quelli del Commissario, Aggiunge, dunque, il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso affermando che il ricorrente non ha richiesto tra le sedi di gradimento nell'interpello per mobilità ordinaria la Casa Circondariale in questione.

DIRITTO

Il ricorrente ha affermato di avere richiesto la sede della Casa Circondariale di al di fuori della mobilità ordinaria, ossia con il medesimo procedimento utilizzato per il; pertanto, il medesimo è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti atteso che attraverso i medesimi può valutare l'opportunità di difendere i propri diritti ed interessi avverso eventuali disparità di trattamento dell'amministrazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione: Questura di Oristano – Divisione di Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione

FATTO

Il legale rappresentante della società ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento inerente un verbale di accertamento del 23 marzo 2015. A seguito dell’accoglimento dell’istanza, il ricorrente ha avuto copia dei chiesti documenti ad eccezione di alcuni documenti, tra i quali la segnalazione dalla quale ha preso avvio l’accertamento in questione. Con successivo provvedimento l’amministrazione ha concesso l’accesso ai rimanenti documenti tranne che alla segnalazione perché non “indispensabile per la tutela dell’interesse alla base dell’istanza di accesso”.

Avverso il provvedimento di diniego dell’amministrazione il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

La scrivente Commissione ricorda che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, “nell’ordinamento delineato dalla legge n. 241 del 1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell’autorità giudiziaria. La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell’autore di tali dichiarazioni. Non può allora dubitarsi che colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti”. Pertanto, la Commissione seguendo il citato orientamento, accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La professoressa, docente di Storia e Filosofia Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “.....” di, in data 12.3.2015 rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso ad una serie documenti indicati specificamente nella predetta istanza contenenti un riferimento alla Professoressa

A sostegno della predetta istanza, la Professoressa faceva valere la sua esigenza di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

Invitata dall’Amministrazione, con nota del 13.4.2015 a precisare meglio l’interesse dell’accedente all’ostensione della documentazione richiesta, la Professoressa, con nota del 29.4.2015, rappresentava che l’esigenza difensiva atta a legittimare la predetta istanza di accesso era insorta a seguito dell’avvenuta conoscenza di un’istanza avanzata dai genitori di un’alunna contenente affermazioni non veritiere e lesive della reputazione della Professoressa

L’Amministrazione, con nota del 15.5.2015, richiamava integralmente il contenuto della summenzionata nota del 13.4.2015.

La Professoressa, ritenendo che l’Amministrazione, con la nota del 15.5.2015, avesse implicitamente rigettato la sua istanza di accesso, in data 25.5.2015 adiva la Commissione e, per l’effetto, invitava l’Amministrazione a riesaminare il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il presente ricorso sia meritevole di essere accolto, in considerazione del fatto che l’istanza di accesso si fonda sulla prospettazione dell’esigenza di acquisire copia dei documenti richiesti, in vista dell’esercizio del diritto di difesa della reputazione della ricorrente.

La strumentalità dell’ostensione dei documenti in questione all’esercizio di tale diritto vale a legittimare la ricorrente ad accedere agli stessi, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Policlinico Agostino Gemelli – Università cattolica Sacro Cuore

FATTO

Il sig., in qualità di amministratore della società Srl, il 23 aprile 2015 ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

- a) aggiudicazione gara prot. N. 133320/14;
- b) elenco dei partecipanti;
- c) offerta e progetto della ditta aggiudicataria.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver partecipato alla gara sopra indicata in qualità di amministratore della società

L'Amministrazione resistente ha parzialmente accolto l'istanza, mettendo a disposizione dell'accedente i verbali del gruppo di lavoro incaricato della disamina tecnica delle offerte pervenute ed il provvedimento formale di aggiudicazione, escludendo l'offerta tecnica ed economica della ditta risultata prima classificata, sulla base delle valutazioni in merito all'attualità dell'interesse giuridico sottostante, nonché il diniego dell'interessata.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito, il 9 giugno 2015, la Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è chiaramente leggibile la data di protocollo della nota anticipata a mezzo fax con cui l'amministrazione ha comunicato il parziale rigetto dell'istanza e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutare la tempestività del ricorso, detta informazione, adeguatamente documentata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

P.Q.M

La Commissione invita il signor a fornire l'informazione di cui in motivazione, adeguatamente documentata, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Stazione di Napoli – Osservatorio vesuviano

FATTO

L'avv. ricorrente è residente in un'area esposta a diretto ed immediato pericolo con obbligo di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio, cd. zona rossa 1, gestisce un sito web di informazione/divulgazione inerente, anche, il vulcano in esame al quale è collegata una pagina denominata avente i medesimi scopi del sito.

L'avv. ricorrente il 3 aprile 2015, ha chiesto, ai sensi della legge 241 del 1990, del d.lgs. n. 33 del 2013 e del d.lgs. n. 195 del 2005, all'Istituto resistente e, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione civile, la pubblicazione on line di altro sismogramma in tempo reale che non risenta del passaggio del bus turistico che sia in grado di fare rilevare i terremoti, la pubblicazione dei dati relativi alla geochimica delle fumarole del Vesuvio nonché dei pozzi monitorati e delle fumarole sottomarine.

Avverso la condotta inerte dell'Istituto resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, l'avv. ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, in termini, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, con memoria del 17 giugno ha chiarito di avere dato riscontro al ricorrente con provvedimento dell'8 giugno con il quale ha dichiarato di non essere in possesso di ulteriori elementi oltre quelli già forniti con provvedimento del 30 settembre 2014 e di non disporre dei chiesti dati vulcanologici perché acquisiti ed elaborati dall'Istituto resistente; aggiunge, infine, il Dipartimento della Protezione civile che le chieste informazioni sono disponibili sul sito pubblico dell'Istituto resistente.

DIRITTO

I documenti e le informazioni richiesti, riguardando eventi sismici, ricadono nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 195 del 2005, titolato *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*.

Infatti, i chiesti documenti, sono qualificabili informazioni ambientali, secondo la definizione di fornita dall'art. 2, lett. a), punti 1, 2 e 6, e l'Istituto resistente, essendo un ente pubblico di ricerca è, senz'altro, definibile quale autorità pubblica ai sensi dell'art. 1, lett. b).

Tuttavia, l'amministrazione non è tenuta a fornire i documenti e le informazioni che incorrono in uno dei casi di esclusione dall'accesso di cui all'art. 5 del decreto citato, ossia, in particolare quei materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento (comma 1, lett. d), nonché quando la divulgazione delle informazioni reca pregiudizio alla proprietà intellettuale (comma 2, lett. e).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

FATTO

Il sig., deducendo di essere residente in un'area esposta a rischio, "cd. zona rossa 1" e di essere gestore del sito <http://meteovesuvio.altervista.org> e della relativa pagina "..... " ha formulato un'istanza di accesso rivolta all'Osservatorio vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - per conoscere una serie di dati ed informazioni concertati il vulcano campano.

Nell'istanza deduce, in particolare, che il segnale sismico della stazione BKE reso disponibile sul sito dell'INGV sarebbe inservibile nelle ore diurne a causa del passaggio del bus turistico che sale da via Matrone; che l'Istituto si era obbligato a rendere disponibile, in aggiunta ai segnali esistenti *online*, altro segnale di stazione sismica posta sul cratere del Vesuvio; che persisterebbe l'omessa pubblicazione dei dati relativi in generale alla geochimica del Vesuvio (fumarole del cratere, pozzi, fumarole sottomarine); che, inoltre, non corrisponderebbe alla realtà che nei bollettini mensili viene pubblicata la geochimica dei dati relativi alle fumarole del Vesuvio, contrariamente a quanto affermato nella nota dell'Istituto.

Concludeva chiedendo *“l'immediata pubblicazione online di altro sismogramma in tempo reale che non risenta del passaggio del bus turistico , come da Vs. obbligo assunto con la nota allegata, che sia effettivamente in grado di far rilevare i terremoti che occorrono al Vesuvio. Chiedo altresì la pubblicazione dei dati relativi alla geochimica delle fumarole del Vesuvio, nonché quella dei pozzi monitorati e delle fumarole sottomarine”*.

La richiesta si concludeva con l'intimazione del seguente tenore che *“in difetto di ottemperanza alle richieste di cui sopra, si adiranno le vie Giudiziarie, nessuna esclusa. La presente ai sensi e per gli effetti di cui alle Leggi 241/90 ss.mm.ii, Dlgs 33/2013 e Dlgs 195/2005”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la sua istanza, qualificata come istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Le Amministrazione interessate (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile) hanno fatto pervenire il primo una memoria difensiva, la seconda una nota in cui rileva che i dati richiesti dal ricorrente vengono acquisiti, elaborati e resi disponibili dall'INGV e non sono in possesso del Dipartimento.

L'INGV, dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo in sintesi:

- che tutte le informazioni relative all'attività di sorveglianza vulcanica del Vesuvio sono a disposizione del pubblico sul sito web istituzionale www.ov.ingv.it, in particolare, nelle aree: "I Vulcani"; "Servizi e Risorse - Banche Dati"; "Segnali sismici in tempo reale";
- che il monitoraggio delle aree vulcaniche campane è realizzato mediante strumentazioni multidisciplinari poste in essere, principalmente, attraverso finanziamenti finalizzati alla ricerca scientifica e tecnologica;
- che i contenuti del sito costituiscono informazioni di carattere generale, risultati di ricerche specifiche, o dati derivanti da reti di monitoraggio, non necessariamente esaurienti, completi o aggiornati non rappresentando, in alcun modo, un servizio di consulenza professionale tecnico-scientifica;
- che le elaborazioni e valutazioni scientifiche approfondite, invece, sono contenute nelle pubblicazioni scientifiche prodotte dai Ricercatori dell'INGV e rinvenibili nelle riviste nazionali ed internazionali specializzate.

Per quanto riguarda la richiesta di pubblicazione online di "*altro sismogramma in tempo reale che non risenta del passaggio del bus turistico*" che essa non poteva essere soddisfatta in quanto, allo stato, l'Ente stava ancora predisponendo quanto necessario, nei limiti delle risorse tecniche ed economiche disponibili, al collegamento in real-time dei dati di altra stazione diversa dal BKE.

Rileva, inoltre, che la visualizzazione sul *web* dei dati sismici rappresenta una elaborazione scientifica dei dati primitivi, tramite *software* tutelato dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore. Inoltre, la pubblicazione sul web dell'Istituto di tutti i sismogrammi così elaborati risulta non praticabile data la grande quantità di dati e la capacità informatica del server istituzionale.

Per quanto riguarda la richiesta della "*pubblicazione dei dati relativi alla geochimica delle fumarole del Vesuvio nonché quella dei pozzi monitorati e delle fumarole sottomarine*", ha evidenziato che:

- i campioni delle fumarole nel cratere del Vesuvio sono raccolti esclusivamente da personale rocciatore specializzato solo quando le condizioni meteo e idrogeologiche lo consentono. I dati rilevati sono analizzati e pubblicati integralmente solo quando disponibili;
- il monitoraggio geochimico dei pozzi del Vesuvio non viene svolto dalla Sezione cui è stata rivolta la richiesta così come il monitoraggio periodico della composizione chimica isotopica delle acque dei pozzi che è effettuato dalla Sezione di Palermo dell'INGV. Tali dati sono pubblicati nei resoconti di sorveglianza semestrali prodotti al Dip.to della Protezione Civile;
- il monitoraggio delle fumarole sottomarine attualmente non viene svolto né è previsto nelle attività scientifiche dell'Ente.

L'Istituto ha, inoltre, dedotto la carenza di interesse del ricorrente, che, in ogni caso può facilmente rinvenire le elaborazioni scientifiche accreditate, secondo i criteri prima enunciati, sulle

infinite pubblicazioni in materia, prodotte dai Ricercatori dell'INGV (sito web <http://www.ov.ingv.it/ov/it/pubblicazioni.html> oppure <http://istituto.ingv.it/l-ingv/editoria>).

Ha, precisato, infine rispetto a quanto indicato nei siti *web* dell'INGV, che i dati in essi pubblicati hanno finalità meramente divulgativa dell'utenza sulle attività dell'Istituto e non costituiscono certificazioni giuridicamente rilevanti di quanto consta essere la complessa e ininterrotta attività di ricerca e di monitoraggio dell'INGV.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui viene richiesto a questa Commissione di ordinare all'Amministrazione la pubblicazione di determinati dati e informazioni sul proprio sito, informazioni che, peraltro, sulla base di quanto dedotto nella memoria difensiva, sono in gran parte già disponibili sito *web* istituzionale dell'Istituto.

Si osserva, inoltre, che la domanda proposta ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico) non rientra nella competenza di questa Commissione in quanto, nei casi di ritardo o mancata risposta all'accesso, il citato D.lgs. contempla una forma di tutela in via amministrativa, concretantesi in un ricorso gerarchico alla figura apicale dell'amministrazione cui spetta il potere sostitutivo e non è, pertanto, direttamente tutelabile in questa sede.

Il ricorso è pure inammissibile nella parte in cui si conclude con una serie di istanze con cui il ricorrente chiede alla Commissione di invitare l'Osservatorio Vesuviano INGV alla pubblicazione di determinati dati o informazioni, ordine che esula dalle competenze di questa Commissione.

Quanto alla parte di ricorso che si fonda sul D.lgs. 195/2005 la Commissione conferma il proprio avviso in base al quale i documenti e le informazioni che riguardando eventi sismici, ricadono nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 195 del 2005, titolato "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*".

Siffatte informazioni sono qualificabili come ambientali, secondo la definizione di fornita dall'art. 2, lett. a), punti 1, 2 e 6, e l'Istituto resistente, essendo un ente pubblico di ricerca è, senz'altro, definibile quale autorità pubblica ai sensi dell'art. 1, lett. b) del citato testo normativo.

Tuttavia, l'Amministrazione non è tenuta a fornire i documenti e le informazioni che incorrono in uno dei casi di esclusione dall'accesso di cui all'art. 5 del decreto citato, ossia, in particolare quei materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento (comma 1, lett. d), nonché quando la divulgazione delle informazioni reca pregiudizio alla proprietà intellettuale (comma 2, lett. e).

Sotto questo profilo l'Istituto risulta avere dedotto che alcune informazioni non sono disponibili "*in quanto, allo stato, l'Ente sta ancora predisponendo quanto necessario, nei limiti delle risorse tecniche ed economiche disponibili, al collegamento in real-time dei dati di altra stazione diversa dal BKE*", altre sono protette da diritto di

autore, altre ancora non sono suscettibili di pubblicazione dal punto di vista tecnico (*“la pubblicazione sul web dell’Istituto di tutti sismogrammi così elaborati risulta non praticabile data la grande quantità di dati e la capacità informatica”*.)

Il ricorso deve essere rigettato in relazione alla richiesta di comunicazione delle informazioni riguardanti il monitoraggio delle fumarole sottomarine in quanto l’Istituto ha dedotto che tale attività non viene svolta né è prevista tra quelle scientifiche dell’Ente.

Quanto, infine, alle attività di monitoraggio geochimico dei pozzi del Vesuvio ed a quella di monitoraggio periodico della composizione chimica isotopica delle acque dei pozzi l’istanza (nella parte in cui va qualificata come proposta ai sensi D.lgs. 195/2005) risulta meritevole di accoglimento e le Amministrazione resistenti, per quanto di rispettiva competenza, sono invitate a rendere disponibili le informazioni che l’Istituto deduce essere contenute nei relativi i resoconti di sorveglianza semestrali prodotti al Dip.to della Protezione Civile, nei limiti in cui non sussistano diverse ragioni ostative, nei sensi precisati dalla richiamata disciplina.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso, in parte lo rigetta e per il resto lo accoglie, nei i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, invita le Amministrazione resistenti a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Brindisi

FATTO

La ricorrente in data 10 aprile 2015 rivolgeva all'Amministrazione resistente, tramite l'Avv., un'istanza di accesso agli atti al fine di accedere alla documentazione inerente la posizione lavorativa e reddituale del sig. e in particolare ai modelli 730 ovvero CUD relativi agli anni 2014 e 201, alle proprietà immobiliari e agli eventuali contratti di locazione al medesimo intestati, nonché all'archivio dei rapporti finanziari della sezione anagrafe tributaria del signor

Con raccomandata inviata in data 11/6/2015 la ricorrente, tramite l'avvocato, chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria in data 22 giugno 2015 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Brindisi evidenziava che era stata tempestivamente attivata la procedura prevista dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 184/2006 – comunicazione al controinteressato in data 11.5 u.s., che non si opponeva – e pertanto che la parte ricorrente era stata invitata con nota ritualmente inviata il medesimo 22/6/2015 ad accedere agli atti.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto della memoria e della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Brindisi attestante l'accoglimento dell'istanza di accesso alla documentazione richiesta, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGCOM

FATTO

Il signor, in qualità di legale di inviava una nota senza data all'AGCOM in cui chiedeva la copia delle condizioni contrattuali inviate dal Gestore in vigore in data 23/5/2013.

In data 28/5/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio opposto assumesse le conseguenti determinazioni.

Con nota del 17/06/2015, l'AGCOM precisava che soltanto in data 27 maggio u.s. era pervenuta da parte del ricorrente una rituale istanza di accesso, accolta dall'Autorità e di cui è stata data comunicazione alla controparte.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec dell'avvocato, non reca la procura rilasciata dal signor, ed è pertanto inammissibile.

La Commissione rileva altresì che la nota inviata all'Agcom (priva di data e di sottoscrizione) non è definibile istanza di accesso; inoltre non sussiste un interesse differenziato e qualificato del ricorrente - al di là del generico riferimento alla necessità di tutela in sede giurisdizionale dei suoi interessi - evidenziato nella stessa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Nazionale Anticorruzione

FATTO

Il ricorrente, funzionario presso l'Autorità resistente, con istanze del 5, 9 febbraio, e 2 marzo 2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. stralci dei verbali delle determinazioni assunte dall'Autorità resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio 2015, relativamente al punto "annullamento del concorso riservato per il conferimento di n. 8 posti di dirigente di II fascia, pubblicato con bando del 7.12.2007 a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 14/2014 e 322/2015".
2. atti istruttori relativi alle dott.sse e, che hanno concorso a formare le determinazioni assunte dall'Autorità resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio su citate;
3. provvedimenti amministrativi adottati nei confronti delle dottoresse di cui al punto n. 2 a seguito delle determinazioni assunte dall'amministrazione resistente nelle sedute del 4 e 18 febbraio;
4. provvedimenti amministrativi di risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato delle dott.sse e sottoscritti con l'amministrazione resistente, quali soggetti interessati alle sentenze del Consiglio di Stato n. 14 del 2014 e 322 del 2015.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per predisporre la propria difesa in sede di Appello avverso la sentenza n. 546 del 2015 della Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 dell'istanza, l'amministrazione resistente, con provvedimento del 25 febbraio 2015, ha dichiarato che i verbali delle sedute del Consiglio sono disponibili sulla rete intranet.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione ha, poi, ritenuto il ricorrente privo di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 3, l'amministrazione ha comunicato di aver risolto i contratti di lavoro a tempo indeterminato nei confronti delle dott.sse e, a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al bando di concorso riservato per il conferimento di 8 posti di dirigente di II fascia.

Con successivo provvedimento del 26 marzo 2015, l'amministrazione ha richiamato il precedente provvedimento del 25 febbraio e, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'amministrazione ha ribadito di avere proceduto alla risoluzione dei predetti contratti di lavoro, di avere reinquadrato le dott.sse e nella qualifica di funzionario e che i verbali delle pronunce dell'Autorità sono reperibili in rete

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 25 febbraio e 26 marzo 2015, il ricorrente ha adito la Commissione il 15 aprile 2015. Il presente gravame è stato notificato alle dott.sse e Il ricorrente ha allegato la gravame la sentenza del Tribunale di Roma – sezione Lavoro inerente la richiesta di pagamento di una somma erogata dall'amministrazione al ricorrente per erronea qualificazione di giorni di assenza per malattia quale patologia conseguente a cause di servizio (anni dal 2006 al 2013). Alcuni dei provvedimenti inerenti la vicenda erano stati sottoscritti, appunto, dalla dott.ssa Ponzzone.

La Commissione, con decisione del 12 maggio 2015, ha respinto il ricorso atteso che i documenti di cui ai punti 1, 3 e 4, sono sul sito intranet dell'amministrazione, mentre con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 ha ritenuto di non rilevare una connessione tra i chiesti documenti e la difesa invocata in sede di Appello avverso la sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Successivamente, il ricorrente ha inviato una nota all'amministrazione ed alla Commissione con la quale chiede di conoscere in quale sezione del sito Intranet sono reperibili i documenti di cui ai punti nn. 3 e 4.

Con memoria del 26 giugno, il ricorrente ha rappresentato alla Commissione di avere ricevuto nel medesimo giorno una nota da parte dell'amministrazione; quest'ultima ha comunicato e di non volere fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti in ordine alla collocazione dei documenti sul sito intranet affermando che la scrivente Commissione “ nell'affermare che i documenti di cui ai punti 1, 3 e 4 della richiesta sono ancora reperibili sul sito intranet dell'amministrazione si riferisce ai verbali inerenti le pronunce dell'Autorità che, per l'appunto sono pubblicati sulla rete intranet”. Precisa il ricorrente, invece, che l'istanza ha ad oggetto non solo i verbali ma anche altri documenti e chiede alla Commissione di volere fornire un chiarimento.

DIRITTO

La Commissione chiede all'amministrazione ricorrente se i documenti di cui ai punti nn. 1, 3 e 4 sono reperibili sulla rete intranet dell'amministrazione.

PQM

La Commissione rimane in attesa che l'amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione, ciò interrompendo i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Udine

FATTO

Il Sig., a mezzo del proprio difensore, ha presentato alla Questura di Udine una richiesta di accesso agli atti relativi al fascicolo conclusosi con provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha proposto ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria, rappresentando lo svolgimento del procedimento amministrativo, negando la circostanza in base alla quale non avrebbe riscontrato le istanze di accesso e deducendo che l'intera documentazione in possesso dell'Amministrazione era quella prodotta dall'interessata e già a disposizione del legale della stessa, ad eccezione della "*relazione di servizio inerente l'accertamento dei rapporti di lavoro della ricorrente con il sig.*" - atto che aveva portato all'instaurazione di un procedimento penale e che, pertanto, poteva essere richiesto solo all'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle altre richieste, deduceva che l'Ufficio si era reso disponibile ad un incontro, contattando lo studio legale e fissando un appuntamento, che non ha avuto seguito perché l'avvocato dell'istante non si sarebbe presentato né, pur ricontattato, aveva provveduto a richiedere un altro incontro.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Ditta

contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di Genova

FATTO

..... proprietario della ditta ricorrente, ha chiesto, per fini defensionali, nel corso del 10 novembre 2014 di accedere ad alcuni documenti relativi al procedimento n. 2809 del 9 febbraio 2007. Successivamente, il 10 aprile, l'avv. ha rinnovato la medesima istanza di accesso.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, l'avv. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del ricorso atteso che il medesimo è stato presentato ben oltre il termini di trenta giorni scadenti nel dicembre 2014. Infatti, la nota del 10 aprile costituisce un sollecito dell'istanza del 10 novembre che non vale a riaprire i termini.

Si osserva, inoltre che al presente gravame non sono allegate la procura del al difensore ed un documento identificativo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Direzione territoriale del lavoro di Massa-Carrara

FATTO

La società s.r.l., in data 15 maggio 2014 rivolgeva alla Direzione Territoriale del lavoro di Massa-Carrara un'istanza di accesso relativo al verbale ispettivo M591/2012-88-03 del 28.11.2012.

L'Amministrazione, con nota del 17.6.2014, autorizzava parzialmente l'accesso ai documenti richiesti, non consentendo l'ostensione delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, sul presupposto dell'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali dichiarazioni.

Successivamente, con note del 24 giugno 2014 e del 14 agosto 2014, l'accedente chiedeva all'Amministrazione di rivedere la propria determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in questione, rappresentando l'esigenza della società di acquisire le dichiarazioni in questione al fine di tratta elementi di difesa spendibili in un giudizio tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca.

In data 8 settembre 2014, l'Amministrazione rigettava nuovamente l'istanza di accesso in questione.

L'accedente, con nota del 19.3.2015, reiterava la sua istanza di accesso alle dichiarazioni in questione, chiedendo di poter accedere anche alla segnalazione effettuata all'INPS di Lucca a seguito della visita ispettiva di cui al sopra richiamato verbale.

L'Amministrazione, con nota del 24.4.2015, rigettava anche l'istanza di accesso del 19.3.2015. L'accedente, in data 20.5.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile nella parte in cui investe il diniego di consentire l'accesso alle dichiarazioni dei dipendenti della società ricorrente, non essendo stati forniti nuovi elementi di fatto o di diritto a fondamento della pretesa ad accedere a siffatte dichiarazioni rispetto a quelli contenute nelle precedenti istanze di accesso.

Il ricorso deve essere accolto nel resto, non essendo ravvisabile alcuna ragione ostativa all'ostensione della segnalazione all'INPS di Lucca menzionata dalla ricorrente, la cui accessibilità alla stessa è garantita dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, trattandosi di un documento richiesto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso *in parte qua*, accogliendolo nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Biblioteca Nazionale Centrale Firenze

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante della Associazione, ha presentato in data 13 marzo 2015 domanda di accesso ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 al bilancio consuntivo relativo agli anni 2013 e 2014 e ai contratti di sponsorizzazione con riferimento agli eventi tenutisi rispettivamente il 9 gennaio 2014 e il 5 ottobre 2013 nella sala di lettura e in quella di consultazione.

Il successivo 15 aprile l'amministrazione resistente ha sottolineato che in relazione ai bilanci consuntivi 2013-2014 quanto pubblicato sul sito web della Biblioteca risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e ne è stata attestata la conformità dagli aventi diritto.

In relazione ai contratti di sponsorizzazione ha evidenziato che non vi sono stati introiti per la Biblioteca e che comunque il contratto di sponsorizzazione tecnica non rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione in base al codice di beni culturali e al testo unico della trasparenza.

Il sig. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha prodotto memoria datata 18 giugno 2015.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal ricorrente si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Né rileva che la parte ricorrente abbia formulato una richiesta di accesso che alternativamente richiami il d.lgs. n. 33/2013 e la legge 241/90, in quanto le nuove disposizioni, dettate con D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole e forestali – Corpo forestale dello stato
– Comando provinciale l'Aquila

FATTO

..... ha chiesto all'amministrazione ricorrente di potere accedere all'eventuale verbale redatto nei confronti di a seguito della segnalazione ricevuta dal Comando stazione del Corpo forestale di il 2 marzo 2012, per la presenza di olio per veicoli e dei relativi contenitori svuotati e gettati in foglio 28 particelle 248, 249 e 253. Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per far valere i propri diritti nel procedimento possessorio che si intende promuovere avverso i sig.ri e Dagli allegati alla presente vicenda si evince che la segnalazione è stata effettuata da , figlio della ricorrente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 24 aprile ha negato il chiesto accesso rilevando l'insussistenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso la il provvedimento di diniego del 24 aprile conosciuto dalla ricorrente il 6 maggio, la ricorrente ha adito la Commissione il 30 maggio. Il presente gravame è stato notificato ai contointeressati. Chiarisce la ricorrente di volere chiedere il risarcimento dei danni subiti nell'ambito del giudizio preannunciato dai contro interessati, contestualmente all'azione petitoria che la ricorrente intende far valere.

L'amministrazione resistente, con nota n di prot.10421, del 22 giugno, ha inviato le proprie memorie difensive asserendo l'insussistenza dell'interesse all'accesso in capo al ricorrente ed insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dai documenti allegati al presente gravame, ed in particolare, dalla sentenza del Tribunale di Avezzano, si evince che tra la ricorrente, suo figlio e si è svolto un giudizio possessorio circa i terreni citati nella parte narrativa in fatto. Il contro interessato ha deposto, quale testimone, nella vicenda su indicata. Pertanto, la Commissione ritiene che la ricorrente abbia chiarito il nesso tra il chiesto documento e gli interesse che intende far valere in giudizio (risarcimento danni e azione petitoria).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Molise – Compagnia di

FATTO

Il Sig. in data 5/4/2015 u.s. ha formulato all'amministrazione resistente richiesta di prendere visione ed estrarre copia, ai sensi della legge n. 241 del 1990, del fascicolo relativo agli accertamenti effettuati in ordine all'intestatario di una SIM dell'operatore Wind, rinvenuta dalla madre nell'immobile dove vivevano l'accidente e la moglie.

A fondamento dell'istanza ha argomentato che pende giudizio di separazione presso il Tribunale di Isernia.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota datata 30 aprile u.s., ma consegnata il 5/5/2015, non rinvenendo l'interesse all'ostensione, in quanto la scheda telefonica è stata consegnata all'Amministrazione dalla sig.ra, madre del sig., e i dati richiesti sono tutelati dal diritto alla privacy.

Contro tale diniego il sig. ha adito la Commissione.

In data 19 giugno u.s. l'Amministrazione ha ribadito quanto già comunicato al ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il diniego opposto dall'Amministrazione basato sulla mancanza di interesse del ricorrente ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/90 appare fondato.

Non sussiste, infatti, un interesse qualificato dall'ordinamento in capo al ricorrente, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, atteso che la scheda è stata consegnata all'Amministrazione resistente da altra persona e che la titolarità di una scheda SIM può involgere dati cd. *sensibili*.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: Cosenza

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi della Calabria - sede di

FATTO

Il Professor, nella qualità di Segretario Provinciale della, in data 13 aprile 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso all'elenco del personale in servizio presso l'Università della Calabria - sede di e dei relativi contratti di lavoro, anche a titolo gratuito, all'autorizzazione dei sistemi di videosorveglianza di tutta l'Università, nonché all'ultimo bilancio del Dipartimento di Studi Umanistici.

A sostegno della predetta istanza di accesso si deduceva l'esigenza di fornire chiarimenti agli iscritti all'organizzazione sindacale in discorso che avevano riferito del fatto che in vari Dipartimenti personale in stato di quiescenza continuava a prestare attività lavorativa e ad usufruire dei beni dell'Università, apparentemente senza averne alcun titolo, avevano lamentato la mancata trasparenza nella destinazione dei fondi del Dipartimento degli studi umanistici, nonché l'irregolarità dei sistemi di sorveglianza.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'organizzazione sindacale accedente, in data 9.6.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di accertare la fondatezza delle doglianze formulate da alcuni suoi iscritti e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede provinciale di Cosenza

FATTO

Il Sig., pensionato, riferisce di aver presentato in data 4 maggio u.s. domanda di accesso al documento in base al quale è stato adottato dall'amministrazione resistente il provvedimento di conferimento della pensione a beneficio dell'odierno ricorrente.

L'amministrazione non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 8 giugno u.s. il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dal ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi all'istante e per i quali l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta e silenziosamente negata, il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti in cui la documentazione domandata dal Sig. sia effettivamente detenuta dall'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede provinciale di Cosenza – Comitato di Vigilanza

FATTO

Il Sig., pensionato, riferisce di aver presentato in data 28 aprile u.s. domanda di accesso alla documentazione prodotta dal Comitato di Vigilanza resistente, in seguito a ricorso amministrativo proposto dall'esponente avverso il provvedimento di conferimento di pensione ordinaria emesso nei confronti del Sig.

L'amministrazione non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 29 maggio u.s. il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 25 giugno u.s. è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione resistente con la quale si precisa che, ad oggi, nessun documento è stato prodotto dal Comitato di vigilanza di cui alle premesse in fatto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente del 25 giugno u.s., il ricorso non può trovare accoglimento, stante l'inesistenza presso gli uffici dell'amministrazione del documento domandato con l'istanza di accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. - Sede di Matera

FATTO

La signora, dottoressa commercialista, in data 11.4.2015, rivolgeva all'INPS sede di Matera, nell'interesse del signor un'istanza di accesso agli atti relativi alle pretese creditorie fatte valere nei confronti di quest'ultimo, mediante l'emissione di alcune cartelle esattoriali di Equitalia sud s.p.a.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor, per il tramite della dottoressa, in favore della quale aveva rilasciato procura a rappresentarlo nel procedimento introdotto con la sua istanza di accesso, in data 10.6.2015, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 23.6.2015, inviava una memoria nella quale rappresentava che la stessa, lungi dal non aver dato riscontro all'istanza di accesso del ricorrente, aveva invitato la dottoressa, con nota dell'11.5.2015 ad allegare la copia del proprio documento di riconoscimento ed a precisare meglio i motivi giustificativi dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover condividere l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale nel caso di specie l'istanza di accesso del ricorrente non è stata rigettata.

Ciò premesso, la Commissione invita l'Amministrazione, a volersi pronunciare sull'istanza di accesso del ricorrente, anche tenendo conto di quanto rappresentato nel ricorso, al fine di giustificare l'esercizio del diritto di accesso dello stesso, mandando alla Segreteria della Commissione di trasmettere tutta la documentazione allegata al ricorso (in cui è inclusa anche copia del documento di identità del ricorrente e della dottoressa), salva, nelle more l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere nei sensi di cui in motivazione, mandando alla Segreteria la trasmissione della documentazione allegata al ricorso.

I termini di legge, nelle more, si intendono interrotti.

Ricorrente: s.r.l

contro

Amministrazione: Direzione territoriale del lavoro di Venezia

FATTO

La s.r.l., destinataria di un verbale unico di accertamento e notificazione da parte della Direzione territoriale del lavoro di Venezia del 19.1.2015, in data 19.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nell'emissione del verbale in questione.

Con provvedimento del 26.02.2015 la predetta istanza di accesso veniva rigettata, sul rilievo che le notizie acquisibili dalla documentazione richiesta potrebbero incidere e provocare nocumento alla riservatezza di terzi.

L'accedente, in data 27 marzo 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 29 aprile 2015, - ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di accertare la corrispondenza al vero della circostanza, dedotta dalla società ricorrente, che i tre lavoratori il cui rapporto di lavoro è alla base della sanzione irrogata alla predetta società non prestino più da tempo servizio presso la stessa- invitava la ricorrente ad inviare documentazione idonea ad attestare tale circostanza, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

La società ricorrente, in data 20 maggio 2015, inviava documentazione attestante che i tre lavoratori in questione da tempo non prestavano più attività lavorativa presso la predetta società.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso possa essere accolto, essendo emerso, all'esito dell'istruttoria svolta, che l'ostensione della documentazione richiesta non è idonea ad arrecare nocumento ai tre lavoratori il cui pregresso rapporto di lavoro con la predetta è alla base della sanzione irrogata dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per la Campania

FATTO

La ricorrente, quale genitrice dell'alunna, portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, espone quanto segue.

In data 4 maggio u.s la formulava richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento instaurato inerente l'ispezione presso la Scuola primaria Plesso "....." del I° Circolo Didattico di, da parte della dr.ssa, per tutelare i diritti della propria figlia interessata dalla vicenda.

Con tempestivo ricorso, la sig.ra ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio-rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 23/6/2015 è pervenuta nota della parte resistente con cui si rappresenta che l'intero fascicolo dell'indagine ispettiva espletata è stato assegnato all'Ufficio in data 18.5.2015 e trasmesso in data 28.5.2015 all'Ufficio Territoriale competente di Salerno.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie, viene in rilievo, segnatamente, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Il competente Ufficio Territoriale di Salerno, cui è stata trasmessa la documentazione, si atterrà a tali principi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Sicilia

FATTO

Il Maresciallo Aiutante s.U.P.S. in servizio presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di (CT), in data 27.4.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti inerenti al procedimento introdotto con la domanda di trasferimento presentata dall'accedente in data 13.1.2015.

L'Amministrazione, con nota del 6.5.2015, consentiva l'accesso a tutti i documenti richiesti, ad eccezione di quelli inoltrati dal Comando Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina relativi agli accertamenti compiuti nei confronti dei congiunti dell'istante ed al parere relativo alla sussistenza dei requisiti dell'accoglimento della sua domanda di trasferimento, in quanto sottratti all'accesso, ai sensi degli artt. 1048, comma 1, lettera l) e dell'art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010.

L'accedente, in data 17.5.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 23.6.2015, inviava una nota nella quale argomentava nel senso della legittimità della determinazione di parziale rigetto dell'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

La Commissione non può prescindere dalla necessità di applicare al caso di specie le disposizioni regolamentari invocate dall'Amministrazione, che, effettivamente, sottraggono all'accesso i rapporti informativi sul personale militare arruolato (art. 1048, comma 1, lettera l) del d.p.r. n. 90/2010), nonché alla documentazione di carattere interno contenente giudizi di fattibilità e di opportunità di provvedimenti (art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010).

Ne consegue la necessità di rigettare il presente ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Modena

FATTO

La Sig. deduce di aver rivolto alla Prefettura di Modena un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della propria domanda finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Modena ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui rappresenta che nel ricorso presentato, sono indicate date contraddittorie e non è stata allegata alcuna prova della spedizione della richiesta di accesso agli atti, che, in effetti deduce non essere pervenuta presso i suoi Uffici.

Ha, inoltre, rilevato, per quanto attiene alla presunta mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e del numero di protocollo, di aver già ottemperato a tale adempimento, comunicando all'istante il numero di protocollo dell'istanza (K10/0236014), grazie al quale il medesimo ha effettuato l'interrogazione dello stato della pratica sul sito del Ministero dell'Interno (allegato 1 del ricorso).

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste (l'avvio del procedimento ed il numero della pratica) non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

La Commissione evidenzia che, per il resto - anche a voler prescindere dalla mancata produzione della istanza a suo tempo formulata - il ricorso risulta genericamente diretto a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

A tale riguardo la Commissione osserva che, sulla base di quanto rappresentato dalla Prefettura e di quanto documentato dallo stesso ricorrente, egli è in possesso delle informazioni attraverso cui poter consultare la trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza (consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo).

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor, cittadino egiziano, avendo presentato presso la Prefettura di Milano un'istanza di concessione della cittadinanza italiana, in data 23 aprile 2015 chiedeva al Ministero dell'Interno di poter accedere agli atti del procedimento introdotto con la predetta istanza.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'accedente, in data 1.6.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, con nota del 15.6.2015, informava la Commissione del fatto che i documenti richiesti erano stati messi a disposizione del ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione reso accessibili al ricorrente i documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Taranto

FATTO

Il signor rivolgeva all'INPS della Provincia di Taranto un'istanza di accesso diretta all'estrazione di copia della documentazione amministrativa avente ad oggetto la posizione lavorativa e contributiva della Sig.ra (coniuge legalmente separata), finalizzata all'instauranda azione di divorzio ed alla tutela del proprio diritto di difesa in relazione ad altre legali intraprese dalla stessa signora nei suoi confronti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante, in adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha comunicato alla Commissione di aver provveduto trasmettere all'istante la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha comunicato e trasmesso all'istante la documentazione richiesta, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Bologna – Istituto di Psichiatria

FATTO

Il medico capo della Polizia di Stato, dopo avere effettuato degli esami psicodiagnostici per verificare la propria idoneità al servizio, ha chiesto di potere accedere a copia dei relativi protocolli. L'amministrazione resistente ha differito l'accesso al termine dell'elaborazione concettuale effettuata dal richiedente la valutazione.

Avverso la il provvedimento di diniego del 18 maggio la ricorrente ha adito la Commissione, in termini.

L'amministrazione resistente, con memoria del 23 giugno, ha comunicato di avere invitato la ricorrente presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione, esaminata la memoria del 23 giugno di parte resistente dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “.....” di

FATTO

Il signor, in qualità di genitore della minore, alunna dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “.....” di, in data 30.4.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo instaurato a seguito della presentazione da parte dell'accedente di un esposto a carico del Prof.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor, in data 10.6.2015, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione della legittimazione dell'autore di un esposto ad accedere agli atti del procedimento che ha tratto origine dall'esposto stesso, autorevolmente riconosciuta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7/2006), il cui insegnamento è condiviso dalla Commissione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica di Via – Parma

FATTO

Il signor rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia dei contratti di affidamento diretto a ditte esterne per installazione di supporto videoproiezione e ripristino impianto audio Teatro e fatture di pagamento per dette prestazioni.

L'istanza di accesso veniva presentata in data 7/4/2015.

In data 7/5/2015 l'Amministrazione negava l'accesso, perché non si evincono gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione.

Il Sig., con raccomandata a/r spedita in data 8/06/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è indicata nella richiesta di riesame la data in cui il signor è venuto a conoscenza della nota prot. N. 1456 del 7.5.2015 dell'Amministrazione resistente e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente documentata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il signor a fornire l'informazione, adeguatamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha rivolto al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della sua domanda, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di Milano nel corso dell'anno 2013.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire un nota alla Commissione – indirizzata anche al ricorrente - in cui dà conto dello stato della pratica e fornisce in tal modo le informazioni richieste dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste (la favorevole conclusione dell'istruttoria) non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare

FATTO

Il Tenente Colonnello, essendo stato giudicato idoneo all'avanzamento, ma non iscritto nel quadro di avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2013, presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e chiedeva l'accesso alla documentazione relativa agli Ufficiali del ruolo speciale delle varie armi promossi all'esito della procedura di avanzamento in questione.

Con nota del 20.11.2014, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Il Tenente Colonnello, in data 31.12.2014, impugnava dinanzi alla Commissione la decisione dell'Amministrazione di sottrarre all'accesso la documentazione richiesta.

La Commissione- ritenuta la necessità, ai fini del decidere, dell'acquisizione di copia dell'istanza di accesso nonché di documentazione atta ad attestare la data di ricezione da parte del ricorrente della nota del 20.11.2014 menzionata nel ricorso - invitava il ricorrente ad inviare la documentazione in questione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge,

Il ricorrente, in data 9.4.2015, inviava la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione - accertata la tempestività del ricorso, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente - ritiene che lo stesso meriti accoglimento.

La circostanza che il ricorrente appartiene al ruolo normale delle Armi varie non appare idonea a giustificare il rigetto dell'istanza del ricorrente, alla luce di quanto correttamente osservato dal ricorrente in ordine alla possibilità che gli Ufficiali delle varie armi, quale che sia il loro ruolo di appartenenza (ordinario ovvero speciale) possono essere chiamati a svolgere gli stessi incarichi ed a ricoprire le stesse posizioni in qualsivoglia unità.

Pertanto deve essere riconosciuta al ricorrente la legittimazione ad accedere alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il signor, in data 22 aprile 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti, specificamente individuati dall'accedente, dai quali il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento del 25 maggio 2005 con cui si era pronunciato su un ricorso dell'accedente, aveva desunto che il legale della Carichieti s.p.a. (controparte dell'accedente in un contenzioso in materia di lavoro) avrebbe comunicato al signor tutti i suoi dati personali nel periodo compreso tra il mese di gennaio del 2002 ed il 31 gennaio 2004.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 23.5.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, con nota del 19.6.2015, comunicava di aver reso accessibile al ricorrente, in data 20.5.2015, la documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione reso accessibili al ricorrente i documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Questura di Bergamo

FATTO

Il signor ha proposto ricorso alla Commissione deducendo di aver proposto un'istanza di accesso alla Questura di Bergamo, finalizzata a conoscere se questa avesse rilasciato i pareri necessari all'istruttoria diretta alla conclusione del procedimento attivato per la concessione della cittadinanza italiana.

Il ricorrente deduce che, in data 14/04/2015, sono trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso agli atti senza che la Questura di Bergamo abbia autorizzato l'accesso e che, in data 07/05/2015 ha ricevuto una lettera della Prefettura di Bergamo dove veniva rappresentato che la stessa era ancora in attesa dei pareri della Questura per poter inoltrare la pratica al Ministero.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Lo stesso ricorrente deduce che sull'istanza di accesso presentata dalla Questura si è formato in silenzio-rigetto in data 14/04/2015, decorsi trenta giorni dall'istanza, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Pur volendo soprassedere alla carenze del ricorso in punto di allegazione, il gravame, sulla base della prospettazione dello stesso ricorrente risulta tardivamente proposto con PEC del 08/6/2015.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza della Repubblica

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 9 aprile 2015 l'accesso ai documenti prodotti dall'amministrazione a seguito di esposto concernente l'autenticità delle firme asseritamente apposte dallo stesso ricorrente su alcuni documenti.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 9 giugno u.s., il ha depositato ricorso alla scrivente commissione.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso allegata al gravame, definita tale dal ricorrente e datata 9 aprile 2015, in realtà non contiene alcuna domanda di ostensione documentale. Per il suo tramite, all'opposto, il sig. chiede la verifica attraverso perizia calligrafica dell'autenticità delle firme apposte su due documenti ritenuti in possesso dell'amministrazione resistente.

Pertanto, non essendovi stata alcuna richiesta di accesso in senso tecnico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.